

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

354^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Disegni di legge:	
Trasmissione	Pag. 16751
« Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » (1138) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	16751 e <i>passim</i>
BATTAGLIA	16753 e <i>passim</i>
CARUSO	16757 e <i>passim</i>
CHABOD	16771 e <i>passim</i>
CREPELLANI	16767
* GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	16753 e <i>passim</i>
GRAMEGNA	16757, 16784
JANNUZZI	16751 e <i>passim</i>
JOBICE	16751 e <i>passim</i>
MACAGGI	16763, 16767
MAGLIANO	16760
NENCIONI	16768, 16773
PAPALIA	Pag. 16755 e <i>passim</i>
OTTOLENGHI	16765
RAGNO	16782
ROMANO Antonio, <i>relatore</i>	16752 e <i>passim</i>
SAMEK LODOVICI	16767
ZOTTA	16783
Votazione a scrutinio segreto	16776
Interpellanze:	
Annunzio	16790
Interrogazioni:	
Annunzio	16791

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

R O D A , Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmeso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° Centenario dell'Unità d'Italia » (1457).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione » (1138)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione ».

I senatori Nencioni, Ragno e Franza hanno presentato un ordine del giorno già svolto nel corso della discussione generale. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

« Il Senato,

in armonia con la norma costituzionale per cui i magistrati si distinguono solo per la funzione,

dà mandato al Governo per realizzare quanto meno lo scorrimento del trattamento economico, per turno di anzianità, relativo alla funzione superiore, a prescindere dal conseguimento della qualifica giuridica ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno dei proponenti è presente, l'ordine del giorno, si intende decaduto.

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli.

J O D I C E . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

J O D I C E . Vorrei far rilevare la situazione, indubbiamente incresciosa, che si è verificata in quest'Aula a proposito della discussione del disegno di legge in esame.

La Commissione di giustizia ha nominato un relatore, al quale ha affidato il mandato di riferire in Aula e, quindi, di sostenere in Aula il parere della maggioranza della Commissione stessa.

Si è verificato, invece, stamane, in modo chiaro — e risulta comprovato anche dal resoconto sommario — che il relatore non ha mantenuto fede al mandato che gli è stato conferito dalla Commissione ed ha assunto posizioni contrastanti non solo con il mandato, ma per di più con il disegno di legge governativo.

C'è, inoltre, qualcosa che è stata rilevata stamane e non è stata presa in debita considerazione. Il relatore, come tale, o perlomeno anche come tale, ha sottoscritto e pre-

sentato alla Presidenza degli emendamenti che sono in contrasto con il disegno di legge governativo. Ora io mi domando se, in questa situazione di fatto, si possa iniziare e portare a compimento la discussione avendo al tavolo della Commissione il relatore, il quale si è posto in contrasto, e col disegno di legge governativo, e col mandato che gli è stato affidato dalla Commissione.

R O M A N O A N T O N I O, *relatore*.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O, *relatore*.
Desidero far presente al Senato che quanto ha affermato gratuitamente il senatore Jodice non risponde a verità. Se si prende il resoconto stenografico della mia relazione orale, si vedrà che molte cose dette nella relazione scritta sono state riportate e pronunciate oggi in quella orale. Il relatore ha mantenuto fermo l'impegno di sostenere il disegno di legge governativo e ne ha illustrato i pregi in più punti, come il progresso della carriera in Corte d'appello e il progresso della carriera in Corte di cassazione. Con ciò ha mantenuto fede all'impegno che aveva assunto.

Siccome però il relatore non diventa, per il fatto di essere tale, un interdetto, ha il diritto di manifestare qualche pensiero che possa essere preso in esame e in considerazione dal Senato. Due sono gli emendamenti proposti, uno all'articolo 7 e un altro all'articolo 23. Il Senato è arbitro: se gli articoli 7 e 23, che sono stati firmati da me e dal senatore Riccio, meritano accoglimento, li accoglierà. Tutta qui sta la questione.

Non facciamo dell'ostruzionismo, perchè troppo se ne è fatto. Facciamo sì che la legge venga esaminata in questa Aula e non si ascolti certa platea che manovra fuori del Senato.

P R E S I D E N T E. Mi permetto di far osservare che già in altre occasioni i relatori sui disegni di legge, pur avendo avuto il mandato di esprimere il parere della maggioranza della Commissione, hanno potuto formulare proprie opinioni a titolo personale. A

questa prassi si è attenuto il senatore Romano, il quale si è premurato di aggiungere nella relazione, là ove il parere della Commissione non era concorde con il suo, la precisazione che si trattava dell'espressione del suo pensiero personale. Pertanto ritengo di non poter accogliere il rilievo del senatore Jolice.

Si dia lettura dell'articolo 1.

R O D A, *Segretario*:

TITOLO I

DELLE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

CAPO I

SISTEMA DELLE PROMOZIONI

Art. 1.

(Ripartizione dei posti)

Le promozioni a magistrato di Corte di appello si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esami;
- b) in seguito a scrutinio.

I posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrato di Corte di appello in dipendenza delle vacanze previste nelle categorie di magistrato di appello e di magistrato di cassazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre, nonchè di quelle imprevedute che si sono verificate nell'anno precedente, sono attribuiti:

per un quinto ai vincitori del concorso per esame;

per tre quinti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per un quinto ai magistrati dichiarati promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Le eventuali frazioni sono arrotondate all'unità in aggiunta alla quota spettante ai promovibili per merito.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Battaglia. Se ne fa lettura.

R O D A, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente »:

Le promozioni a magistrato di Corte di appello si effettuano:

- a) in seguito a concorso per esame;
- b) in seguito a scrutinio.

Dei posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrato di Corte d'appello in dipendenza delle vacanze previste nella categoria di magistrato di appello e di magistrato di cassazione nel periodo 1º gennaio-31 dicembre, nonché di quelle impreviste che si sono verificate nell'anno precedente, quattro sono attribuiti ai vincitori del concorso per esame.

Dei restanti, sette decimi sono attribuiti ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio; tre decimi ai magistrati dichiarati promovibili per merito a seguito di scrutinio ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Battaglia, ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A T T A G L I A. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento trova la sua ragione d'essere nel fatto che, se noi riduciamo il numero dei posti di magistrato di Corte d'appello che debbono essere conferiti per concorso, non facciamo altro che dare un maggior significato al concorso per esame, maggior significato circa l'eccezionalità del concorso stesso, e nello stesso tempo non diminuiamo l'importanza dell'altro metodo di promozione che è quello per merito distinto. Noi sappiamo quello che è avvenuto con il sistema attuale, cioè che le promozioni per titoli, così come sono state

fatte, hanno portato alla conseguenza di una diminuzione dell'importanza del secondo metodo di promozione al grado di magistrato di Corte di appello.

Ho tenuto a specificare anche il numero dei posti da lasciar liberi, in quanto questa eccezionalità dei 4 posti all'anno da conferirsi per esame avrebbe in sé il doppio significato cui dianzi ho fatto cenno.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O, *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria alla proposta del senatore Battaglia per i seguenti motivi. Con l'Ordinamento giudiziario del 1941 venivano fissati 4 posti da assegnarsi per concorso per esami. La esiguità del numero dei posti da assegnarsi fu tale che scoraggiò i magistrati dal partecipare a questo concorso; infatti quella disposizione si rese quasi inutile, tanto che è stata poi sospesa in attesa di una nuova norma.

Ora, la *mens legis* del testo governativo è quella di incoraggiare i magistrati a partecipare a questo concorso, e perciò è stata fissata quella quota di 2 quinti per merito distinto e di un quinto per merito semplice. La proposta del senatore Battaglia è in contrasto con tale intento e quindi distrugge quello che è il presupposto che ha dettato il testo del disegno di legge governativo. Per tale motivo la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento proposto dal senatore Battaglia.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro di Grazia e giustizia ad esprimere lo avviso del Governo.

* **G O N E L L A**, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda col parere espresso dalla maggioranza della Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal senatore Battaglia, emendamento non accettato né dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Al secondo comma, sostituire gli ultimi tre capoversi con i seguenti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esami;

per sette decimi ai magistrati dichiarati idonei per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai magistrati dichiarati idonei per merito a seguito di scrutinio »;

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Se i promovibili in Corte di appello a seguito di concorso per esame non risultano in numero sufficiente per coprire la quota annuale dei posti ad essi spettante, la differenza va in aumento del numero dei posti da conferire ai promovibili per merito distinto. Se i promovibili per merito distinto non risultano in numero sufficiente per coprire la quota dei posti ad essi spettante, la differenza va in aumento del numero dei posti da conferire ai magistrati promovibili per merito ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Jodice ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

J O D I C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter illustrare brevemente gli emendamenti nei seguenti termini.

È un dato dell'esperienza, che trova conferma nel parere espresso dal Consiglio superiore della Magistratura, che in ogni concorso per la progressione a magistrato di Corte d'appello non più di dieci concorrenti emergono per eccezionale levatura rispetto agli altri; ve ne sono poi un centinaio di notevoli capacità che si equivalgono e perciò sono difficilmente graduabili fra loro. Essendo i posti messi a concorso circa 30 o 40 ogni anno, è accaduto, di solito, che siano stati promossi, oltre a coloro che si sono rivelati di eccezionale capacità, soltanto alcuni di

coloro che si equivalevano su di un piano di distinzione. Ciò ha creato sperequazioni e malcontenti in quanto sono rimasti fuori moltissimi con capacità uguali ad alcuni dei promossi.

In tali condizioni hanno avuto facile presa motivi non strettamente attinenti a criteri di valutazione del merito, data la necessità della copertura di tutti i posti messi a concorso. Sicchè, dovendosi scegliere 20 o 30 magistrati fra un centinaio di pari capacità, nessuno può negare che le raccomandazioni, le sollecitazioni o le protezioni non abbiano trovato eco nel giudizio delle Commissioni.

L'inconveniente non sarebbe eliminato qualora si destinasse al concorso un quinto dei posti: fra quei cento, in tal caso, se ne sceglierebbero soltanto 15 o 20, col solo risultato che aumenterebbe il numero degli scontenti. Il concorso, troppo facile per il numero notevole dei posti, e per le scarse difficoltà di superamento, incoraggerebbe molte centinaia di magistrati a presentarsi agli esami, dal che deriverebbe un notevole danno per l'Amministrazione della giustizia. I magistrati sarebbero invogliati a trascurare il lavoro per curare la preparazione al concorso. Il numero più limitato scongiurerebbe, invece, chi non fosse veramente dotato per aspirare, con una certa probabilità di successo, alla promozione, a partecipare al concorso.

L'emendamento aggiuntivo tende ad eliminare l'inconveniente, che si verificherebbe nell'anno successivo al concorso, per la mancata copertura dei posti, nell'anno precedente, coi promuovibili col concorso per esami, e cioè che si abbia una pleora di posti il cui effetto sarebbe quello innanzi deprecato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Jodice e Papalia per questo motivo. Se in mancanza di copertura dei posti attribuiti al concorso per esame da parte dei vincitori del concorso, si dovesse far ricorso a

quelli dichiarati promuovibili per merito distinto, e in un secondo tempo, in mancanza di questi, a quelli promuovibili per merito semplice, si svuoterebbe di contenuto la norma che istituisce l'esame e molti non si presenterebbero più perchè direbbero: tanto i posti vanno a finire a quelli che sono chiamati allo scrutinio, o per merito distinto, o per merito semplice!

Onde la necessità di rendere vitale la norma che istituisce il concorso per esami. Ecco il motivo per cui la Commissione, preoccupata di questo, si dichiara contraria all'emendamento aggiuntivo Jodice e Papalia.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritiene che la distribuzione delle quote fissate nell'articolo 1 del disegno di legge sia preferibile: un quinto, tre quinti e un quinto è più proporzionata, e per un complesso di ragioni sembra anche più obiettiva. Quindi il Governo è contrario all'emendamento Jodice e Papalia.

Per quanto concerne la seconda parte, quella aggiuntiva, ho sentito che la maggioranza della Commissione non la ritiene opportuna. Ha ragione indubbiamente il relatore nel rilevare che può venire svalutato il concorso in quanto si saprà che in ogni caso i posti verranno diversamente attribuiti; però tale emendamenti può essere ritenuto una norma prudenziale per evitare che restino scoperti dei posti che invece in questo modo vengono attribuiti. Quindi per il secondo emendamento mi rimetto al Senato.

P A P A L I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Mi pare che il relatore non abbia risposto esaurientemente all'obiezione fatta dall'onorevole Jodice. Per quel che riguarda la riduzione del numero dei posti da assegnarsi ai vincitori del concorso a me pare che questa sia una misura di cautela. Se si ricercano magistrati di eccezionale valore mi pare più logico restringere il numero dei vincitori del concorso, anzichè allargarlo e di questo parere mi sembrava che fosse tutta la Commissione, compreso il re-

latore, nel momento in cui discutemmo il progetto ministeriale. Mi meraviglio che oggi si sia mutato indirizzo.

Per quel che riguarda la seconda parte è evidente l'opportunità di adottare l'emendamento, così come suggerisce il signor Ministro. Si mettono a concorso dei posti e per disavventura non vi sono magistrati di merito eccezionale, ma vi sono dei magistrati di merito distinto che possono meritare l'assegnazione a quei posti: noi non dovremmo coprire i posti in attesa che venga espletato un altro concorso nel quale devono emergere altri meriti eccezionali; questo mi pare enorme! Se vi sono dei magistrati di merito distinto che possono occupare i posti messi a concorso questi magistrati li debbono occupare.

Quindi insisto perchè sia accolto, sia il primo, che il secondo emendamento.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. Debbo innanzitutto rilevare che è inesatto quanto ha affermato il senatore Papalia che si sia mutato parere.

P A P A L I A . È esattissimo.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. La maggioranza della Commissione ha sostenuto sempre l'opportunità di mantenere fermo l'articolo 1 così come è. Quindi rimane fermo questo principio. D'altra parte la maggioranza della Commissione mantiene fermo il suo convincimento che è opportuno non mettere in pericolo la norma che istituisce il concorso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Jodice e Papalia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Jodice e Papalia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

Art. 2.

(Ordine delle promozioni)

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

Tale ordine deve essere osservato per i promovendi provenienti dal concorso e dallo scrutinio indetti nello stesso anno. Qualora esistano promovibili con classifica definitiva ottenuta negli scrutini indetti in anni precedenti, essi sono promossi via via che si determinano le vacanze nell'ambito della quota riservata anche con precedenza sui vincitori del concorso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

CAPO II

CONCORSO PER ESAME

Art. 3.

(Concorso: bando. Requisiti per partecipare al concorso)

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro di grazia e giusti-

zia, previa deliberazione del Consiglio Superiore, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno per un numero di posti pari ad un quinto delle vacanze previste dell'anno in cui è indetto al concorso, nonché di quelle impreviste dell'anno precedente.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente quattordici anni di effettivo servizio, di cui almeno otto nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio Superiore della Magistratura distinti per cultura, maturità, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero per ragioni di servizio o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni, il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Battaglia. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

« Al primo comma, sostituire in fine le parole: " per un numero di posti pari ad un quinto delle vacanze previste nell'anno in cui è indetto il concorso nonché di quelle impreviste dell'anno precedente", con le altre: " per quattro posti " ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è da ritenersi precluso in seguito alla votazione dell'articolo 1. Metto pertanto ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

R O D A , *Segretario* :

Art. 4.

(*Parere per l'ammissione al concorso*)

Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari o amministrativi ai quali i magistrati sono addetti.

P R E S I D E N T E . I senatori Terracini, Gramegna, Caruso, Leone, Palermo, Capalozza e Gianquinto hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Gramegna ha facoltà di svolgerlo.

G R A M E G N A . Signor Presidente, l'emendamento che abbiamo presentato è in armonia con quanto dispone la legge che ha istituito il Consiglio superiore della Magistratura, la quale stabilisce che, per poter essere ammessi al concorso, è necessario avere il parere favorevole del Consiglio superiore della Magistratura. Se passasse l'articolo 4 così come è formulato, evidentemente, per poter essere ammessi al concorso di cui all'articolo 1, vi sarebbe bisogno del parere dei capi dell'ufficio, così come appunto dice l'articolo 4. Vi sarebbe quindi una contraddizione perchè potrebbe darsi il caso che, mentre il Consiglio superiore della Magistratura si esprima favorevolmente, il capo dell'ufficio da cui il magistrato dipende sia invece di parere contrario.

Per questo motivo abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria alla soppressione dell'articolo 4, che si richiama all'articolo 3, e stabilisce appunto che il parere previsto dall'articolo 3

si basa sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari ed amministrativi ai quali i magistrati sono addetti. È una precisazione necessaria agli effetti dell'ammissione al concorso. Sopprimendo l'articolo si creerebbe un vuoto, il che è inopportuno perchè a noi preme di dare certezza allo svolgimento delle operazioni di concorso.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Convegno con il parere della Commissione.

C A R U S O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Onorevole Presidente, questa mattina, nel corso del mio intervento, ho espresso le mie perplessità a proposito della norma contenuta nell'articolo 4, e mi sorprendo del fatto che, ora, il relatore abbia espresso il suo dissenso facendo richiamo all'articolo 3 ed affermando l'esigenza della sopravvivenza dell'articolo 4, appunto in virtù dell'articolo 3. Io ritengo che il senatore Romano abbia fatto un tantino di confusione; all'articolo 3 si dice che il parere motivato è espresso dal Consiglio giudiziario e non sul rapporto dei capi. Che il parere debba essere subordinato, direi, al rapporto dei capi è affermato nell'articolo 4 del quale abbiamo chiesto la soppressione. Ne consegue che l'ostacolo a cui faceva cenno il relatore non sussiste. Noi abbiamo inteso mantenere la norma di cui all'articolo 3 e cioè tener fermo che il parere va espresso e motivato dal Consiglio giudiziario. Qui invece si pretende, con la norma dello articolo 4, che questo parere sia subordinato, direi conforme, al parere dei capi degli uffici giudiziari o amministrativi.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. Il Consiglio giudiziario si pronuncia dopo il parere dei capi degli uffici.

C A R U S O . Io ho espresso quali sono i miei dubbi e le mie incertezze non per un senso di diffidenza verso i capi degli uf-

fici ma perchè, in attuazione delle norme relative al Consiglio superiore della Magistratura, e in rapporto, onorevoli signori, con la sistematica di tutto il provvedimento, io penso che rimettere il parere all'esclusiva competenza del Consiglio giudiziario sia cosa esatta e ben fatta.

ROMANO ANTONIO, *relatore*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO, *relatore*.
Desidero precisare all'onorevole Caruso che quando il magistrato vuol partecipare al concorso per esami consegna la domanda al capo dell'ufficio giudiziario presso il quale svolge la sua attività; il capo dell'ufficio giudiziario trasmette la domanda con un rapporto e su questo rapporto si fonda poi il parere del Consiglio giudiziario. Quindi eliminare il rapporto del capo dell'ufficio giudiziario, come si vuol fare, con la soppressione dell'articolo 4, significa dare pieni poteri ad un organo che non conosce il magistrato che partecipa al concorso o allo scrutinio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 proposto da senatori Terracini, Gramigna ed altri, emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre sull'articolo 4 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa:

a) sulla valutazione dei lavori giudiziari espletati dal magistrato nei periodi che sono

fissati dal Consiglio superiore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 11;

b) sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari.

Dei lavori giudiziari e dei rapporti su indicati si tiene conto solo ai fini dell'ammissione all'esame ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PAPALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la preoccupazione degli onorevoli comunisti, nel momento in cui proponevano la soppressione dell'articolo 4, era proprio quella che deriva dalla formulazione dell'articolo 4 che autorizza a ritenere che, nella valutazione dell'ammissibilità o meno del magistrato all'esame, la prevalenza debba essere data dal rapporto del capo dello ufficio.

Infatti l'articolo 4 specifica: « Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa sui rapporti dei capi di uffici giudiziari o amministrativi ai quali i magistrati sono addetti », sicchè sembrerebbe che il parere sull'ammissibilità sia in relazione diretta ed esclusiva con questo parere che danno i capi nei loro rapporti.

Ora è opportuno limitare e controllare questa facoltà dei capi. Ecco il perchè del nostro emendamento, che, senza togliere nulla alla sostanza dell'articolo 4, specifica come deve essere fatto e a che cosa deve obbedire questo rapporto. Esso suona in questi termini: « Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa: a) sulla valutazione dei lavori giudiziari espletati dal magistrato nei periodi che sono fissati dal Consiglio superiore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 10; b) sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari. Dei lavori giudiziari e dei rapporti suindicati si tiene conto solo ai fini dell'ammissione all'esame ». Esso, quindi, stabilisce come deve essere giudicata la possibilità di ammettere un candidato all'esame senza far dipendere questa ammissione semplicemente da un rapporto del capo dell'ufficio. Insistiamo pertan-

to sull'emendamento, dato che esso non altera la sostanza, ma la chiarisce in modo che non ne sorgano abusi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , relatore. La maggioranza della Commissione non è contraria ad una parte dell'emendamento proposto dai senatori Jodice e Papalia, e precisamente fino alla lettera b) compresa, aggiungendo però alle parole: « sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari » le altre: « o amministrativi ». Vi sono infatti magistrati, che svolgono la loro attività presso il Ministero, altri presso organi amministrativi.

Quanto all'ultima parte dell'emendamento, la Commissione è contraria, anche perchè il parere, di cui si parla, viene espresso solo per l'ammissione al concorso. Si tratta, quindi, di un di più, che non ha motivo di essere.

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Sono d'accordo con il relatore nell'aggiungere alla lettera b) le parole: « o amministrativi ». Sono anche d'accordo sulla soppressione dell'ultima parte, a condizione che resti ben chiaro che i pareri hanno valore semplicemente ai fini dell'ammissione.

R O M A N O A N T O N I O , relatore. Non vi è dubbio.

J O D I C E . Si sarebbe dovuto dire nell'articolo: « ai soli fini... ». Questo non è detto, ma non ha importanza purchè resti chiaro nel resoconto che l'interpretazione è quella che ho espressa or ora.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* **G O N E L L A ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il Ministro è favorevole, precisando che le preoccupazioni del senatore Jodice non sono fondate perchè dalla lettera si evince chiaramente che non hanno ragion d'essere. Comunque sono d'accordo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dai senatori Jodice e Papalia, accettato dalla Commissione e dal Governo, che, nel testo modificato risulta così formulato:

« Il parere di cui all'articolo 3, quarto e quinto comma, si basa:

a) sulla valutazione dei lavori giudiziari espletati dal magistrato nei periodi che sono fissati dal Consiglio superiore mediante sorteggio ai sensi dell'articolo 11;

b) sui rapporti dei capi degli uffici giudiziari o amministrativi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario:*

Art. 5.

(Domanda di partecipazione al concorso.
Ammissione)

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio Superiore della Magistratura, deve essere presentata al Capo dell'Ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda, accompagnata dai rapporti dei Capi degli Uffici, è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni ammini-

strative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 3. Parimenti dovrà provvedere il Ministro di grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Il parere del Consiglio giudiziario o quello del Ministro è trasmesso, insieme con la domanda di partecipazione al concorso, al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera sull'ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno tre anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O . Segnalo un errore di stampa nel testo dell'articolo. Al secondo capoverso è detto: « Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del Presidente della Repubblica, eccetera ». Si deve invece leggere: « Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica, eccetera ».

P R E S I D E N T E . Con la correzione indicata dal senatore Magliano metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

R O D A , Segretario:

Art. 6.

(*Motivi particolari di esclusione dal concorso*)

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte sono stati ritenuti non meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

R O D A , Segretario:

Art. 7.

(*Modalità del concorso*)

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte su uno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale.

Il candidato, nella domanda di ammissione al concorso, deve indicare il gruppo prescelto.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano, altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio-decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie di entrambi i gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale e sul diritto amministrativo.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione centocinquante punti, di cui settanta da assegnare per la prova scritta e trentacinque per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nella prova scritta non meno di cinquantasei punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di ottantaquattro punti con almeno ventotto punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

P R E S I D E N T E. Sull'articolo 7 sono stati proposti 3 emendamenti: uno dai senatori Romano Antonio e Riccio, uno dai senatori Jodice e Papalia e uno dal senatore Battaglia. Poichè l'emendamento più distante dal testo governativo è l'emendamento del senatore Battaglia, cominceremo da questo. Se ne dia lettura.

R O D A, *Segretario*:

« Sostituire i primi sei commi con il seguente »:

” Il concorso consiste:

nello svolgimento di un tema teorico-pratico su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

diritto e procedura civile;

diritto e procedura penale;

diritto amministrativo e costituzionale; psicologia e diritto penitenziario;

in una prova orale su ciascuno dei predetti gruppi di materie e sulle seguenti:

diritto ecclesiastico;

diritto internazionale;

medicina legale ” ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Battaglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A T T A G L I A. L'emendamento ha lo scopo di rendere l'esame scritto non facile, come è previsto nel testo dell'articolo 7 proposto dal Governo; in tal caso, infatti, l'esame si ridurrebbe praticamente soltanto alla parte orale, ed è chiaro che negli esami orali non possono esservi le stesse garanzie che vi sono negli esami scritti. Lo emendamento tende a rendere più difficile gli esami scritti in modo che, se una selezione deve avvenire, tale selezione avvenga appunto negli esami scritti, e non negli esami orali che potrebbero non essere accompagnati dalle garanzie necessarie in un concorso di questo genere. Per tale motivo insisto nell'emendamento.

J A N N U Z Z I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I. Sono spiacente di non essere d'accordo con il senatore Battaglia. Qui a forza di aumentare le prove di esame che i magistrati debbono sostenere per passare dal Tribunale in Appello va a finire

che li sottoporremo agli stessi esami che uno studente deve sostenere per conseguire la laurea.

Il problema che mi pare fondamentale è quello di avere dei buoni magistrati in Tribunale e in Appello, ma è anche quello di presupporre che i magistrati di primo grado abbiano una preparazione sufficiente a fare in modo che la fase della giustizia che più interessa le parti, che è quella di primo grado e non quella di secondo e di terzo, possa essere assolta da magistrati pienamente preparati. Noi discorriamo con tanta facilità degli errori da correggere in secondo grado e degli errori da correggere in Cassazione, ma il compito più importante è quello del giudice che fa una sentenza di primo grado che sia accettabile da entrambe le parti o che possa resistere alla prova dell'Appello e della Cassazione.

Quindi è necessario che i giudici di primo grado siano compiutamente preparati: non occorrono tanti esami per stabilire una preparazione che in tutti i giudici di primo grado è bene sia presupposta. Ricordiamoci che l'appello e il ricorso in Cassazione non è soltanto un gioco che riguarda la giustizia in astratto; l'appello e il ricorso in Cassazione impongono alle parti spese che molte volte esse non possono sostenere, tanto che molte volte sono costrette ad abbandonare il giudizio a metà solo perchè non hanno possibilità di andare nè in Appello nè in Cassazione.

Preoccupiamoci che i magistrati di primo grado siano compiutamente preparati! E, se supponiamo nei magistrati di primo grado una compiuta preparazione, è evidente che non è necessario sottoporli ad ulteriori e martoriante prove per farli accedere ai gradi superiori. Quello che nella proposta ministeriale ed anche nella proposta dell'onorevole Romano si chiede è sufficiente; ma, per carità, non aumentiamo ancora le prove d'esame, perchè sono illogiche e non rispondenti alle vere esigenze della Giustizia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore.* La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento proposto dal senatore Battaglia. Evidentemente il senatore Battaglia vuole eliminare il concorso per esame ove si consideri che intende limitare e quattro il numero dei posti ed aumentare il numero delle materie: sono più le materie che i posti da attribuire!

Si prevede un esame su materie che non sono comprese nei corsi universitari: ad esempio, psicologia e diritto penitenziario non si studiano nella facoltà di Giurisprudenza. Il senatore Battaglia non si è reso conto che nel testo governativo si parla di esame teorico-pratico consistente nella redazione di una sentenza in sede di appello e non già in una disquisizione teorica a carattere monografico.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione è contraria.

* **G O N E L L A ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Battaglia. Esso si rende conto delle finalità altamente rispettabili del presentatore, cioè di rendere più serio, più pesante l'esame. Però, come ha osservato poc'anzi il senatore Romano, si corre il pericolo di distruggere l'esame stesso, perchè, a parte l'opportunità di tutte queste materie, rendendo più difficile l'esame si fa sì che l'esame stesso, come ha dimostrato la storia, non sia tentato da nessuno; in tal modo, praticamente, l'unica via attraverso la quale si accede alle funzioni superiori resta lo scrutinio.

Il Governo ritiene invece che nelle sue proposte vi sia un giusto equilibrio; perciò è spiacente di non poter essere favorevole all'emendamento Battaglia.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei primi 6 commi, presentato dal senatore Battaglia e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Da parte dei senatori Jodice e Papalia è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :

” L'esame è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie :

- 1) - a) diritto e procedura civile;
b) diritto amministrativo.
- 2) - a) diritto e procedura penale;
b) medicina legale.

Il candidato, con la domanda di ammissione al concorso, ha facoltà di scegliere tra i due gruppi.

La prova di diritto civile e procedura civile e di diritto amministrativo consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza quanto di una requisitoria.

La prova di medicina legale consiste nello svolgimento di un tema.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di otto ore ed ha facoltà di consultare il testo dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti consiste in una discussione sulle materie dei due gruppi sopra indicati e sul diritto costituzionale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione novanta punti di cui sessanta da assegnare per le prove scritte e trenta per quelle orali.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di

quarantotto punti, con almeno ventuno in ciascuna prova.

Consegue l'idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di settantadue punti, con almeno ventuno punti in ciascuna prova.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo nelle prove di esame, prevale il più anziano nell'ordine della graduatoria ».

M A C A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ero assente questa mattina quando la questione dell'inclusione della medicina legale fra le materie d'esame per la promozione dei magistrati in appello è stata trattata in quest'Aula, in quanto ero impegnato in Commissione. Chiedo scusa all'onorevole Ministro se non ho potuto direttamente sentire le osservazioni che egli ha svolto a questo riguardo. Riterrei una grave colpa se non intervenissi in questo momento, in quanto si presenta un'occasione forse unica per ridonare alla medicina legale quella dignità che noi cultori della disciplina invochiamo ormai da anni. E mi fa piacere che sorga l'occasione in questo momento, presente l'onorevole ministro Gonella, perchè egli, che ha onorato della sua presenza i nostri recenti Congressi, ha ascoltato anche le istanze che abbiamo presentate a questo riguardo e le ha anche approvate per quanto concerne la necessità della cultura medico-legale dei magistrati. Gli stessi magistrati, del resto, nei loro Congressi hanno affermato questa necessità ed io sono lieto che qui siano presenti altissimi loro rappresentanti, oltre che numerosi giuristi e valorosi avvocati per confortare queste mie asserzioni.

L'emendamento degli onorevoli Jodice e Papalia prevede una prova scritta di medicina legale legata alla prova delle materie penali e l'emendamento del senatore Romano Antonio la prevede come una prova orale per tutti i concorrenti (anche l'emendamento degli onorevoli Jodice e Papalia la

prevedono come una prova orale per tutti i concorrenti). Ciò costituisce, in fondo, un riconoscimento della necessità della cultura medico-legale dei magistrati. Ma, per scrupolo di coscienza, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulle reali esigenze culturali del magistrato. Nei giorni scorsi ho sentito parlare di certe limitazioni della competenza medico-legale dei magistrati che non approvo in quanto la mia ormai lunga esperienza di oltre 40 anni non solo di insegnamento, ma di esercizio della medicina legale, mi ha dimostrato come la sua conoscenza si renda necessaria in tutti i campi dell'attività giudiziaria.

Quando parliamo di medicina legale in penale dobbiamo tener presente che il magistrato ha bisogno delle conoscenze medico-legali non soltanto per decidere sulle risoluzioni tecniche dei quesiti (si parla del magistrato come del perito dei periti), ma perchè egli deve dare, fin dall'inizio, il giusto tono all'inchiesta anche dal punto di vista medico-legale; il magistrato deve capire, ad esempio, quando si debba intervenire con una perizia (di fatto è lasciato al suo arbitrio l'ordinanza della perizia); il magistrato deve formulare i quesiti da proporre al perito o ai periti. Ricordo i vecchi e colti magistrati che, nei primi anni del mio esercizio professionale ed anche in seguito, fino a che non portò i suoi effetti deleteri la legge fascista che abolì l'obbligatorietà dell'esame di medicina legale per la laurea in giurisprudenza, ci ponevano quesiti precisi e noi non avevamo bisogno di intervenire per correggerli. Oggi purtroppo siamo noi che talvolta dobbiamo formulare i quesiti in quanto i magistrati (e non per colpa loro perchè, come ho detto, per quanto esista l'insegnamento della medicina legale, non vi è l'obbligo di esame nella facoltà di giurisprudenza) non hanno quella competenza che dovrebbero avere. Lo stesso Codice Penale ha delle esigenze, di fronte alle quali non si possono chiudere gli occhi, che vanno dalla conoscenza della personalità dell'imputato — per l'articolo 133 — fino a tutte le conoscenze tecniche che si rendono indispensabili dal momento in cui si ordina la perizia fino alla sua valutazione giudiziale, (non esclusa la consulenza tecnica di parte). Mezzi di

prova che sono spesso decisivi nel giudizio e nella cui interpretazione il giudice non può affidarsi esclusivamente al perito.

La sua diretta competenza è poi assolutamente necessaria di fronte alle esigenze della speciale legislazione per i minorenni, che esige dal magistrato conoscenze medico-legali non superficiali. Si tratta sempre di problemi tecnici di estrema gravità e di grande frequenza nel caso, ad esempio, dei reati che interessano la persona, di questioni medico-legali attinenti all'imputabilità, dei reati contro il buon costume, la sanità e integrità della stirpe, eccetera, rispetto ai quali mi domando come un magistrato possa assolvere al suo altissimo compito se non ha le dovute conoscenze in questi campi.

In campo civile si va poi dalle questioni medico-legali sull'acquisizione della personalità giuridica, dal concetto di « nascita », alle questioni di interdizione, di inabilitazione, alle questioni sul matrimonio. E vi è poi la trattazione quotidiana del danno alla persona nei numerosissimi procedimenti per gli esiti di lesioni colpose. Come può il magistrato civile ignorare queste cose?

E dimentichiamo il campo delle assicurazioni? Abbiamo i magistrati del lavoro e credo che l'attività della Magistratura del lavoro sia, per il 70-80 per cento, medicina legale perchè in questi giudizi si tratta prevalentemente di definire un infortunio, di vedere se trattasi di infortunio o evento lesivo di altra natura, o di malattie professionali o di invalidità. E queste non sono che esemplificazioni che ricordo di sfuggita per dimostrare la palese importanza delle conoscenze medico-legali per ogni magistrato, in ogni sua funzione. Ma si è detto: non si può richiedere l'esame di medicina legale perchè non è materia obbligatoria di esame nell'insegnamento universitario di giurisprudenza. A mio modo di vedere si dovrebbe ragionare in senso contrario. Ciò che non è stato richiesto per il conseguimento della laurea deve essere richiesto all'esame che apre al magistrato le porte delle Corti di appello dopo, mi pare, quindici anni di magistratura, di cui 8 in Tribunale, quando per forza si devono avere acquisite delle nozioni medico-legali che sono necessarie, lo ripeto, non solo

in campo penale ma anche in quello civile e del lavoro.

E badate che questo non è chiedere troppo. Non se ne può fare a meno, e lo vediamo nella pratica quotidiana. Non richiedere questo esame vuol dire autorizzare la non conoscenza e padronanza di nozioni, senza le quali non si può esercitare adeguatamente la funzione giudiziale.

Per questo mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori, perchè valutino serenamente se realmente si possa fare a meno di un controllo, che naturalmente non si deve esigere troppo profondo, ma sempre sufficiente, circa il possesso di un minimo di conoscenze in campo medico-legale, conoscenze che debbono far parte del corredo tecnico-giuridico dei nostri magistrati.

Questo volevo far presente all'Assemblea ed in modo particolare all'onorevole Ministro. Da anni predichiamo queste cose per ottenere l'esame obbligatorio nella facoltà di giurisprudenza. Questa è per noi oggi un'occasione d'oro, come dicevo al principio. Di fronte alle resistenze in campo universitario, dovute ad una molteplicità di ragioni che non è il caso di esporre, è quanto meno opportuno in questa occasione ritornare all'antico metodo, con riguardo all'auspicata seria preparazione degli avvocati e dei magistrati. Vorrei ancora una volta fare appello al signor Ministro perchè, frattanto, si ritorni a quei corsi di aggiornamento che si tennero un tempo (ed oggi più che mai ve n'è la possibilità), corsi di aggiornamento medico-legale accolti molto simpaticamente anche dai magistrati che vi partecipavano numerosi, consci della necessità di ovviare a questa troppo lunga lacuna voluta dalla legislazione scolastica fascista, ancora in atto e responsabile dell'ingiustificato e assurdo declassamento, nelle nostre facoltà giuridiche, di questa materia fondamentale per la preparazione del magistrato. Disciplina che tra l'altro è essenzialmente italiana, perchè italiani furono i maestri che l'hanno fondata (permettetemi questi ricordi storici che pure hanno la loro importanza), dallo Zacchia all'Ingrassia, al Codronchi, dal Puccinotti al Filippi e al Borri. È tempo quindi di operare affinché a questa disciplina italica sia ridata dignità nel nostro Paese, anche per andare incontro alle

reali esigenze dell'alto e nobile esercizio della Magistratura. (*Approvazioni*).

O T T O L E N G H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O T T O L E N G H I . Signor Presidente, quanto è stato detto da un insigne maestro come il senatore Macaggi non ha bisogno di essere sottolineato. Desidero solo richiamarmi a talune correnti che si agitano anche nel Foro, le quali ritengono che sia necessario, anzi urgente, richiedere al giudice la conoscenza della medicina legale proprio per poter giungere a quell'auspicata specializzazione del giudice che non potrà — per vero — raggiungersi attraverso questa legge o attraverso questo emendamento. Essi costituiranno tuttavia un passo avanti sulla via non breve della specializzazione. Nè devesi dimenticare che c'è sempre, anche se non si vuole ammetterla, una discriminazione tra i magistrati civili ed i magistrati penali perchè si dà maggiore considerazione, nei concorsi e negli scrutini, al lavoro svolto dai magistrati civili anzichè da quelli penali. È tempo che anche a ciò si ponga rimedio. Il magistrato penale esercita una funzione che non è certo di minore impegno di quella del magistrato civile; sotto certi profili anzi il magistrato penale che deve giudicare sulla libertà personale dell'individuo ha una responsabilità molto maggiore del magistrato civile che si occupa solo di interessi patrimoniali. (*Interruzione dal centro*). Non voglio sottovalutare le conseguenze di carattere patrimoniale, però le conseguenze materiali sulla carne viva dell'imputato nonchè quelle morali che spesso lo travolgono quando è in gioco la sua libertà personale superano qualsiasi considerazione di carattere economico. Di guisa che, concludendo, penso che, sia per muoversi decisamente verso la specializzazione dei magistrati, sia per la valorizzazione di quei magistrati che esercitano le loro funzioni esclusivamente o prevalentemente in materia penale, si debba accogliere questo emendamento, a parte anche le con-

siderazioni svolte dal senatore Macaggi che pur sono decisive.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore.* La maggioranza della Commissione si rende conto dell'importanza della medicina legale, si rende conto delle considerazioni fatte dal senatore Macaggi, ma questo non consente di prescindere dai programmi universitari. Non si può rendere obbligatoria una materia in un concorso come quello della Magistratura quando questa materia è facoltativa nell'Università. (*Interruzione del senatore Macaggi*). D'altra parte, per quanto riguarda l'emendamento Jodice-Papalia, si deve tener conto che vi è un emendamento della maggioranza della Commissione che esclude la facoltà di scelta tra i due gruppi di materie in considerazione della completezza del concorso per esame, che vuole escludere la specializzazione in quanto occorrono magistrati utilizzabili in tutti i rami.

* **G O N E L L A ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il senatore Macaggi ha avuto la cortesia di ricordare la mia partecipazione ai Congressi nazionali di medicina legale. Sono stato onorato di ascoltare le argomentazioni che in quell'occasione furono portate. Inoltre ho avuto di recente l'occasione di commemorare il cinquantenario di Cesare Lombroso ed anche in quell'occasione abbiamo trattato l'argomento.

Se il senatore Macaggi intende fare delle proposte relative all'obbligatorietà di certe materie negli insegnamenti universitari, si può essere d'accordo...

M A C A G G I . L'insegnamento c'è.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, ma per ottenere la laurea non è necessario sostenere l'esame di medicina legale, mentre è necessario, per esempio, superare l'esame di diritto e procedura civile, e di diritto e procedura penale. Così, sarei d'accordo se il senatore Macaggi proponesse

di rendere obbligatoria la prova di medicina legale per l'accesso alla carriera giudiziaria. Su questa sede, invece, il problema riguarda gli esami che sostengono magistrati di 40 anni e anche più.

Perciò ho qualche dubbio sugli emendamenti. Se l'Assemblea ritiene di accoglierli non mi oppongo, tuttavia devo far rilevare che, a mio avviso, mancano le premesse per la soluzione del problema. La mia buona volontà è dimostrata dal fatto che io ho insistito perchè fosse normalmente compresa la medicina legale nei concorsi, a cui accennava il senatore Macaggi, di perfezionamento per uditori giudiziari. Lo stesso ho fatto per tutti i corsi che si tengono per il personale penitenziario dei vari gradi.

Pertanto, a nome del Governo, dichiaro che mi rimetto al Senato.

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Onorevole Presidente, io vorrei far presente che, in sostanza, gli emendamenti Battaglia, Jodice e Romano-Riccio tendono a porre i presupposti per la scelta dei migliori, a far sì che l'esame abbia una certa serietà. Non mi convince, peraltro, il ragionamento dell'onorevole Romano e neppure quello dell'onorevole Ministro quando, a proposito della medicina legale, fanno rilevare che, per essere essa materia facoltativa nella facoltà di giurisprudenza, non potrebbe esser compresa come materia d'esame per il magistrato che aspiri alla promozione.

Non voglio ricordare qui il caso, che mi suggerisce un collega, di un Presidente di tribunale il quale pretendeva che i magistrati chiamati a giudicare di investimenti sapessero bene guidare l'automobile; ma mi par chiaro che oggi, che la maggior parte degli uffici di istruzione penale hanno un carico enorme di procedimenti relativi alla materia infortunistica, materia che investe precipuamente non già il diritto penale, ma la medicina legale, questa materia debba far parte integrante dell'esame che il magistrato deve superare per conseguire la promozione.

Direi anzi che ciò è indispensabile proprio perchè la medicina legale è facoltativa in giurisprudenza, perchè tale situazione consente l'ipotesi che il magistrato abbia conseguito la laurea senza sostenere l'esame di medicina legale. Ora, se questo magistrato non sapesse che per accedere alla Corte d'appello deve sostenere l'esame di medicina legale, potremmo avere il caso ch'egli consegua la promozione senza conoscere neppure l'a, b, c di questa materia: il che sarebbe pregiudizievole alla retta e cosciente amministrazione della giustizia.

Ecco perchè insistiamo nel nostro emendamento. E ci spiace che l'onorevole Ministro non abbia preso posizione netta in proposito, che abbia avuto delle riserve. Noi, per esempio, diciamo senza riserve che l'emendamento Romano-Riccio tende a rendere l'esame più severo, il controllo più esatto e completo. Noi non ci rendiamo conto, però, perchè sul problema della medicina legale si debbano avere perplessità, dal momento che tutti riconoscono che è una materia indispensabile per la completa preparazione del magistrato.

S A M E K L O D O V I C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A M E K L O D O V I C I . Io non posso non sentire il dovere di associarmi a quanto con tanta competenza e con l'esperienza che lo distingue ha detto in quest'Aula il senatore Macaggi e, come medico ed anche per contatti avuti in tempi lontani e recenti con giudici, ritengo che il Senato non farebbe opera saggia se non approvasse questo emendamento. Certo sarebbe desiderabile che lo studio della medicina legale fosse già contemplato come materia obbligatoria nel corso degli studi universitari di giurisprudenza. Il che è cosa indubbiamente da farsi. Frattanto però io mi domando perchè dovremmo perdere l'occasione veramente tempestiva, utile, direi provvidenziale di questo provvedimento, per riconoscere la necessità di colmare questa lacuna in considerazione, soprattutto, del fatto che tutti siamo con-

cordi nel ritenere fondamentale ed indispensabile per il giudice la conoscenza, sia pure elementare, della medicina legale.

Lo stabilirne l'obbligo già con questa legge, per coloro che debbono accedere ai gradi superiori della Magistratura, non vi è dubbio che avrebbe una grande influenza di orientamento per tutti coloro che studiano giurisprudenza e intendono avviarsi verso la Magistratura, consigliandoli di approfittare dei numerosissimi corsi universitari e liberi e ufficiali di medicina legale per acquisire le cognizioni indispensabili che saranno loro necessarie per l'esercizio saggio della giustizia e per accedere ai gradi superiori.

Sono pertanto senz'altro favorevole a questo emendamento, ed invito il Senato, in particolare i colleghi della mia parte, ad approfittare della libertà che in merito lo stesso Ministro ha lasciato, rimettendosi all'Assemblea.

C R E S P E L L A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R E S P E L L A N I . Io dichiaro di non poter dare la mia adesione a questo emendamento per la ragione che ha precisato con molta logica il Ministro. Non possiamo introdurre negli esami relativi alla progressione dei magistrati nelle categorie superiori una prova che non viene richiesta al candidato al momento in cui entra nella Magistratura. Se la medicina legale interessa un magistrato, lo interessa soprattutto nei primi gradi, come pretore, come giudice istruttore, come membro del Collegio giudicante. In Appello questa sua nozione è ridotta al minimo, perchè i casi di istruttoria introdotti in Appello sono rarissimi. Siamo d'accordo sulla opportunità di inserire la medicina legale come prova d'obbligo nel concorso per l'ingresso in Magistratura; ma richiederla soltanto per l'esame di accesso ai gradi superiori mi pare illogico.

M A C A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I . Tralascio la questione se la medicina legale interessi soltanto i magistrati di grado inferiore o non anche quelli di grado superiore. Interessa tutti, evidentemente.

Se non si vuole accettare l'emendamento Jodice-Papalia, c'è l'emendamento del senatore Romano che contempla anche la prova orale di medicina legale. Vorrei soltanto pregare il senatore Romano di stabilire l'esame orale (dico esame per modo di dire: non sarà un esame profondo, ma un controllo di cognizioni) non solo per il magistrato penale, ma per tutti i magistrati. Ho dimostrato che la medicina legale serve per tutte le attività del magistrato, e se il senatore Romano aderisse a questo mio desiderio sarei ben felice di votare il suo emendamento, poichè sarebbe già un'acquisizione utile. Vediamo quindi se è possibile venire ad una conciliazione su questo punto.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io credo che per decidere circa l'adesione o meno agli emendamenti in esame, cioè per decidere sul problema della obbligatorietà della prova di medicina legale negli esami relativi alla promozione del magistrato, sia necessario porci il problema in termini esatti. Collega Macaggi, chi parla è un modesto cultore della medicina legale; io ritengo che sia assolutamente indispensabile conoscere questa materia per poter comprendere qualche volta non dico determinate prove, ma la dinamica del delitto, per comprendere spesso le ragioni profonde per cui si prendono delle decisioni o si sostengono alcune tesi di fatto e alcune tesi di diritto. Come si potrebbe, senza conoscere la medicina legale, addentrarsi nella ricerca delle cause determinanti di alcune macroscopiche manifestazioni traumatiche?

M A C A G G I . Per l'articolo 314, del resto, è una prerogativa dei magistrati; noi

medici, ad esempio, non possiamo fare delle perizie psicologiche.

N E N C I O N I . Sono d'accordo, però qui si confonde, a mio modestissimo avviso, quella che è la conoscenza di carattere tecnico con la conoscenza che il giudice deve avere non soltanto della medicina legale, ma della tecnica in generale.

Recentemente vi è stato un profondo dibattito su questa materia, e l'ho ricordato nel mio intervento, circa la scelta dei giudici e la conoscenza che il giudice deve avere di determinate materie tecniche. Andando avanti, progredendo, ci troveremo sempre di fronte ad ulteriori necessità di conoscenza da parte del giudice; ma attenzione, onorevoli colleghi, ricordiamoci ciò che ha detto stamattina il Ministro (che con una battuta ha detto una cosa veramente profonda): se il magistrato dovesse avere la conoscenza della materia come un tecnico, allora si allineerebbe con i periti e sarebbe perito tra i periti. E diceva un grande avvocato scomparso della vostra parte, l'onorevole Bentini: « Beata l'incompetenza che ci salva dagli errori della competenza! »

Stiamo attenti; il giudice, come perito dei periti, porta la sua esperienza di vita, il suo buon senso, il suo potere critico anche nell'intricata selva delle discussioni tra i periti. Ci siamo trovati tante volte, senatore Macaggi, tra Loro e Pellegrini, Macaggi e Loro, in queste discussioni dinanzi all'attenta Corte d'assise che non capiva quale dei periti aveva il privilegio della verità della ragione.

Ebbene, il magistrato non tecnico, con la sua esperienza, con il suo buon senso (e sta proprio in questo l'elevatezza della funzione del magistrato)...

S A N S O N E . Non esageriamo!

N E N C I O N I . Non esageriamo? Noi abbiamo il culto dell'onestà e della funzione della giustizia, e noi non abbassiamo il giudice come avete voluto fare voi in determinate occasioni! Ebbene, questa è la mia opinione: io amo la medicina legale, la dobbiamo porre come materia obbligatoria nelle uni-

versità, ma non confondiamo la funzione del magistrato con la funzione del tecnico! (*Commenti dalla sinistra*). Sarebbe un grave errore che produrrebbe effetti negativi di gran de portata. La tradizione ci sia una volta di guida e di insegnamento.

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Io chiedo che sia messa ai voti soltanto la prima parte dell'emendamento, fino alle parole: « *b*) medicina legale. » La seconda parte, la ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Si dia allora nuovamente lettura della prima parte dell'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Jodice e Papalia.

R O D A , *Segretario* :

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :*

L'esame è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

- 1) - *a*) diritto e procedura civile;
 b) diritto amministrativo.
- 2 - *a*) diritto e procedura penale;
 b) medicina legale ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa parte dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 7 presentato dai senatori Jodice e Papalia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Da parte dei senatori Romano Antonio e Riccio è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente :*

” L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

- a*) diritto e procedura civile;
- b*) diritto e procedura penale.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale può consistere tanto nella redazione di una sentenza in grado di appello quanto di una requisitoria.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due casi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale per tutti i concorrenti verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonché sul diritto costituzionale, sul diritto amministrativo e su una delle seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione duecentodieci punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

È ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di centodieci punti.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di centosessantotto punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguono un identico punteggio complessivo,

prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria" ».

P R E S I D E N T E . L'onorevole relatore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R O M A N O A N T O N I O , relatore. Ho già illustrato l'emendamento questa mattina, ed ho risposto anche sulla questione riguardante le medicina legale.

Non si può incominciare a studiare una materia dopo 15 anni di attività; si possono ammettere materie facoltative ma non obbligatorie, quando queste materie non sono state richieste per l'esame di uditore o per l'esame di giudice aggiunto.

S A N S O N E . Includiamo, allora, questa materia nell'esame di uditore!

R O M A N O A N T O N I O , relatore. Altro è avere delle nozioni elementari di medicina legale per poter formulare dei quesiti, sia nel campo penale che in quello civile, altro è invece avere una conoscenza della materia per esporsi ad un esame scritto. Nell'emendamento Jodice-Papalia la medicina legale è richiesta come prova scritta e non orale; ecco perchè la maggioranza della Commissione è stata contraria all'emendamento e mantiene fermo l'emendamento in esame che è proposto dalla stessa maggioranza della Commissione e firmato dell'onorevole Riccio e da me, emendamento dove si elimina la facoltà della scelta, si eleva il punteggio e si rendono facoltative quelle materie che non sono obbligatorie nel corso universitario quale il diritto di navigazione e la medicina legale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 pre-

sentato dai senatori Antonio Romano e Riccio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

R O D A , Segretario:

Art. 8.

(Composizione della Commissione giudicatrice del concorso)

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di Sezione della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

P R E S I D E N T E . Il senatore Macaggi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole « fanno altresì parte della Commissione », le altre « un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico e, ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

R O M A N O A N T O N I O , relatore. La Commissione ritiene che si possa accogliere l'emendamento del senatore Macaggi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* **G O N E L L A ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Il disegno di legge che abbiamo

presentato concepisce la Commissione come un organo composto di soli magistrati; non vedo quindi la ragione di introdurre nella Commissione un insegnante universitario, anche perchè, eventualmente, si potrebbero introdurre anche insegnanti universitari di materie civilistiche e penalistiche. Comunque il Governo si rimette al Senato.

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Poichè l'articolo 7 prevede che si possa scegliere la medicina legale, io domando chi sarà l'esaminatore in tale materia. Fin qui ho sentito che i magistrati non debbono studiare la medicina legale e quindi possono ignorarla. Io domando: se un candidato chiederà di sostenere l'esame di medicina legale, da chi sarà esaminato? Mi pare che a questo punto sia giocoforza accettare l'emendamento Macaggi, che del resto parla di un professore di medicina legale come componente tecnico della Commissione, la quale rimane dunque sostanzialmente composta di soli magistrati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Macaggi, emendamento accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

R O D A , Segretario:

Art. 9.

(Classificazione dei concorrenti e formazione della graduatoria)

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'arti-

colo 7, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il Consiglio superiore approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, quando non vi riscontra violazione di legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

R O D A , Segretario:

CAPO III

SCRUTINIO

Art. 10.

(Partecipazione allo scrutinio)

I magistrati di tribunale, compiuti tredici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili,

il Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono tredici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai Capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Jodice e Papalia. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

Il Consiglio superiore della Magistratura quando ravvisa il bisogno di procedere allo scrutinio per le promozioni in Corte di appello, delibera, su richiesta del Ministro, di chiamare allo scrutinio, per ordine di anzianità, i magistrati di Tribunale più anziani, inclusi in un determinato numero nel ruolo di anzianità che comprenda non più del doppio delle vacanze previste nel corso dall'anno in cui avviene la chiamata.

L'anzianità è determinata dall'ordine di iscrizione nel ruolo, salvo quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1337.

In ogni caso i magistrati di Tribunale dopo quindici anni dalla nomina a tale categoria conseguono, se non l'abbiano già conseguito per effetto della chiamata predetta, il diritto di partecipare allo scrutinio ed in caso di esito favorevole secondo le norme che seguono sono nominati magistrati di appello, con relativo trattamento economico a decorrere dal compimento dell'anzianità di cui sopra.

Essi sono destinati ad esercitare le funzioni di magistrato di appello man mano che si verificano vacanze di posti secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria.

In conformità alla deliberazione del Consiglio superiore il Ministro di grazia e giustizia indice lo scrutinio, con suo decreto, che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto gli interessati devono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o cui sono addetti.

Il Consiglio superiore, se lo ritiene necessario, può stabilire che lo scrutinio abbia luogo limitatamente alla attribuzione della classifica di merito distinto ».

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Chiedo che venga votato prima il mio successivo emendamento, che non è sostanzialmente altro che un emendamento all'emendamento Jodice e quindi, ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento, deve essere votato per primo. E mi spiego: l'unica diversità tra l'emendamento Jodice-Papalia ed il mio consiste in questo: al terzo comma l'emendamento Jodice-Papalia stabilisce: « con relativo trattamento economico a decorrere dal compimento dell'anzianità di cui sopra », mentre il mio emendamento recita: « con relativo trattamento economico a decorrere dalla nomina ». La differenza è in questa decorrenza del trattamento economico. Se il signor Presidente lo permette, chiarirò meglio questa differenza con un esempio. Secondo l'emendamento Jodice-Papalia, raggiunta una certa anzianità, che è di 15 anni come magistrato di Tribunale, si ha diritto a partecipare allo scrutinio; questo non vuol però ancora dire partecipazione effettiva, perchè bisogna prima fare la domanda. Quindi potrebbe accadere che un magistrato aspetti fino al 17° anno di anzianità per fare la domanda di scrutinio: ammesso che abbia così aspettato fino al 17° anno e che poi venga scrutinato con esito favorevole e nominato, ecco la differenza di trattamento tra

la proposta Jodice e la mia: secondo la proposta Jodice sarebbe nominato Consigliere e avrebbe diritto ad un trattamento economico retrodatato di due, tre o quattro anni, a seconda che di due, tre o di quattro anni avesse superato l'anzianità minima al momento della nomina: secondo il mio emendamento, invece, allo scopo di restringere la spesa nei limiti dello stretto necessario, il trattamento economico dovrebbe decorrere soltanto dalla nomina. Ciò mi pare anche più logico, perchè fino a quando non è nominato non si può dire che abbia diritto a questo trattamento economico. Quindi tra l'impostazione mia e quella dei senatori Jodice e Papalia vi è una differenza economica, di spesa. Nel caso loro si chiede la retrodatazione, nel caso mio nessuna retrodatazione, ma decorrenza del trattamento dalla nomina. Chiarito questo punto, mi pare evidente che il mio emendamento sia un emendamento dell'emendamento e quindi debba essere votato per primo.

P R E S I D E N T E . Senatore Chabod, per il buon andamento della discussione penso sia opportuno che venga prima esaminato l'emendamento dei senatori Jodice-Papalia, con l'intesa che la votazione dell'emendamento stesso non precluderà comunque nè gli emendamenti proposti da lei nè gli altri emendamenti.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento dei senatori Jodice e Papalia.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Jodice-Papalia che sconvolge completamente il sistema sul quale si fonda l'articolo 10 del disegno di legge governativo; comporta un maggior onere finanziario e ha, direi, qualcosa che conduce all'arbitrio, in quanto, nell'ultima parte, si dice che il Consiglio superiore, se lo ritiene necessario, può stabilire che lo scrutinio abbia luogo limitatamente all'attribuzione della classifica di merito distinto.

Più tranquillizzante è il testo governativo, dove è fissato il principio che entro il 15 gennaio di ogni anno viene disposto lo scrutinio in base alle scadenze verificatesi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo pienamente con il pensiero espresso dal relatore. L'emendamento si colloca al di fuori del sistema previsto da questo disegno di legge perchè punto fondamentale di esso è lo scrutinio a termine fisso.

Oltre ad esprimere il parere non favorevole, devo richiamare il Senato ad un'altra considerazione, e cioè che, qualora si voglia votare a favore di questo emendamento, si deve tener presente che esso implica nuovi oneri finanziari, per i quali non è prevista la copertura in questo provvedimento. Ciò appare evidente se si considera che, passando l'emendamento, le promozioni potranno essere conferite al di là dei posti disponibili. È questa una difficoltà che si aggiunge all'altra di natura sistematica.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio intervento ho già espresso dei dubbi in ordine all'interpretazione retta della norma costituzionale che regola l'istituto. Ho posto degli interrogativi e sono grato all'onorevole Ministro che questa mattina mi ha esaurientemente risposto dolendosi che il tempo a disposizione non gli permetteva di indugiare a lungo su questi punti fondamentali. Mi auguro però che, quando la soluzione globale che auspico verrà in discussione in quest'Aula, avremo tempo e modo di sviluppare quegli interrogativi che sono di grande importanza per la regolamentazione della materia.

È per questo che, abbandonando le richieste massime, noi avevamo presentato un ordine del giorno nel quale si diceva: « Il Senato, in armonia con la norma costituzionale per cui i magistrati si distinguono solo per la funzione, dà mandato al Governo per realiz-

zare quanto meno lo scorrimento del trattamento economico, per turno di anzianità, relativo alla funzione superiore, a prescindere dal conseguimento della qualifica giuridica ».

Nel presentare l'ordine del giorno siamo stati mossi dalla considerazione che un emendamento in questo senso avrebbe implicato una nuova spesa e perciò non avremmo potuto decidere in merito senza il parere della Commissione finanze e tesoro. Sono pertanto lieto che l'onorevole Ministro questa mattina mi abbia detto che il problema è allo studio e che l'ordine del giorno sarebbe stato accettato.

Ecco la ragione per cui votiamo contro lo emendamento Jodice; abbiamo fiducia che il problema sarà risolto alla base, perchè, ogni qual volta l'onorevole Ministro ha preso un impegno dinanzi a questa Assemblea, l'ha sempre puntualmente mantenuto.

Pertanto sono certo che anche questo problema ritornerà ben presto dinanzi a noi per la soluzione definitiva.

Grazie, signor Ministro.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro che sono lieto della presentazione dell'ordine del giorno da parte del senatore Nencioni e ripeto qui pubblicamente quanto ho detto privatamente e cioè che accolgo lo spirito dell'ordine del giorno stesso.

Il problema non è semplicemente allo studio, come il senatore Nencioni ha affermato poc'anzi, ma è stato risolto nella sua parte sostanziale; infatti, sono già intervenuti accordi con il Ministro delle finanze in rapporto alle necessarie coperture dei nuovi oneri che il provvedimento comporta. Ho detto stamane che ritengo che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei ministri della prossima settimana.

A questo proposito devo precisare che si è non soltanto raggiunto il fine dell'aumento della retribuzione, ma anche quello della ret-

tifica del sistema, abolendo per esempio gli scatti quadriennali, che erano un residuo del vecchio sistema dei gradi, e riportando lo stipendio dell'ultimo grado alla base dello stipendio della corrispondente funzione. Anche questa revisione ha avuto di mira il rigoroso rispetto della distinzione delle funzioni, non soltanto sul terreno giuridico, ma anche su quello del trattamento economico.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Signor Presidente, mi consenta di dire due parole sul nostro emendamento.

Noi abbiamo illustrato l'articolo 10 in sede di discussione generale. In esso sono ripetute le modalità alle quali sono subordinati gli scrutini. C'è anche un accenno alle conseguenze che lo scrutinio deve produrre per coloro i quali hanno conseguito in tale occasione la dichiarazione di idoneità. Secondo il progetto governativo, la dichiarazione di idoneità non produce pratiche conseguenze se non sulla carta, perchè non incide sugli emolumenti e sulla nomina, nel senso che da essa non consegue nè la nomina al grado superiore nè il trattamento economico del grado superiore. Così la dichiarazione di idoneità resta accantonata e da essa si potranno trarre le conseguenze solo quando si saranno ottenute le funzioni. Si ritiene, infatti, da parte del Governo, ed anche da parte del relatore, che non si possa ottenere la nomina senza aver conseguita la funzione.

Col nostro emendamento, invece, si stabilisce che, quando è maturato il termine per potersi presentare allo scrutinio, quando i requisiti di idoneità sono stati ritenuti sufficienti, quando la Commissione ha riconosciuto il merito per il passaggio al grado superiore, non si deve attendere l'assunzione delle funzioni, non si deve aspettare, in una specie di purgatorio. Mi pare che questa sia cosa così giusta, che noi non possiamo fare a meno di insistere nel nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . La Commissione ed il Governo hanno già espresso il proprio

avviso. Dopo l'intervento del senatore Papalia, ritengono di dover aggiungere altre considerazioni?

ROMANO ANTONIO, *relatore*.
No. La maggioranza della Commissione è contraria a tale emendamento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso che riconfermare quanto ho detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Jodice e Papalia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il senatore Battaglia ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I magistrati di tribunale, compiuti dieci anni dalla promozione ad aggiunto giudiziario, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

BATTAGLIA. Non mi sembra che l'emendamento richieda un'illustrazione. Dichiaro semplicemente che insisto su di esso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

ROMANO ANTONIO, *relatore*.
La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Battaglia, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Caruso, Leone, Gramegna, Palermo, Capalozza, Terracini e Gianquinto hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole: « ed in caso di esito favorevole sono nominati magistrati di appello, con relativo trattamento economico a decorrere dal compimento dell'anzianità di cui sopra.

Essi sono destinati ad esercitare le funzioni di magistrato di appello coprendo le vacanze di posti secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria ».

Il senatore Caruso ha facoltà di svolgerlo.

CARUSO. Stamani mi ero illuso di aver dimostrato, sia pure succintamente, le ragioni a sostegno dell'emendamento da me presentato. Intendo chiarire il senso dello emendamento stesso perchè dalle repliche del relatore e del Ministro ho desunto di essere stato veramente infelice nella mia esposizione oppure di non aver compreso il concetto dei cosiddetti ruoli aperti.

L'onorevole Gonella paventa che i ruoli aperti apportino lo appiattimento della carriera, e rileva che, se le promozioni si effettuassero indipendentemente dalle necessità di servizio che sono indicate dalle vacanze, gli scrutini normali per le promozioni in Corte d'Appello e in Corte di Cassazione sarebbero immediatamente assorbiti e superati da quelli che si potrebbero definire automatici in quanto svincolati dalla disponibilità dei ruoli! L'altra obiezione è quella riguardante la plethora che verrebbe a formarsi nei ruoli.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Nessuno ha parlato di plethora. Lei mi attribuisce dei giudizi che non ho dato.

CARUSO. Lei porta delle esemplificazioni e dice: « Per precisione di indagine va notato che già nel biennio 1960-61

potrebbero essere promossi automaticamente, attraverso lo scrutinio, per aver compiuto tredici anni dalla nomina a magistrato di Tribunale, circa 700 magistrati eccetera»; il che sta a significare che da parte sua è stata implicitamente avanzata e, direi, in prima linea, la preoccupazione dell'inflazione dei ruoli.

Ora, per farla breve, ruoli aperti non significa promozione automatica di tutti coloro i quali hanno una determinata anzianità, ma promozione regolare, seriamente vagliata, ed anzi, secondo il disegno di legge, rivalutata, dato che è necessaria perfino una conferma dopo il biennio.

Per queste ragioni, insisto nel chiedere la votazione dell'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore.* La maggioranza della Commissione è contraria, trattandosi della solita questione dei ruoli aperti e chiusi. Ho esposto ampiamente stamattina nella relazione orale i pericoli inerenti a questo sistema.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario, per le ragioni che ho largamente illustrato questa mattina.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione sull'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Caruso ed altri sul primo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Jodice, Gramegna, Caruso, Mancino, Ristori, Lombardi, De Simone, Gombi, Scapini, De Leonardis, Zucca, Leone, Macaggi, Pasqualicchio, Simonucci, Fenoaltea, Terracini, Capalozza e Salvatore Russo hanno richiesto che la votazione sull'emendamento pre-

sentato dai senatori Caruso ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Angelilli, Azara;

Baldini, Baracco, Battaglia, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Borgarelli, Braccesi, Buizza, Busoni;

Cadorna, Capalozza, Carboni, Carelli, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Chabod, Cianca, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani;

De Bosio, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Simone, Di Grazia, Donati;

Fenoaltea, Florena, Focaccia, Franza;

Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gava, Genco, Gerini, Giacometti, Gombi, Gramegna, Granata, Grava;

Jannuzzi, Jodice;

Leone, Lepore, Lombardi;

Magliano, Mancino, Marazzita, Masciale, Mencaraglia, Messeri, Minio, Moneti, Monni;

Negri, Nencioni;

Oliva, Ottolenghi;

Pagni, Pajetta, Palermo, Papalia, Paratore, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pelizzo, Pessenti, Pessi, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti;

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ruggeri, Russo;

Samek Lodovici, Sansone, Santero, Scapini, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Simonucci, Spagnolli;

Terracini, Tibaldi, Tirabassi, Tupini;

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Venudo, Vergani;

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zandoni, Zandonotti Bianco, Zotta e Zucca.

(Sono in congedo i senatori: Angelini Armando, Granzotto Basso, Indelli, Lussu e Solari).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo dei senatori Caruso ed altri al primo comma dell'articolo 10:

Senatori votanti . . .	128
Maggioranza	65
Favorevoli	55
Contrari	73

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'emendamento del senatore Chabod. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario*:

« Alla fine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: » ed in caso di esito favorevole secondo le norme che seguono sono nominati magistrati di appello, con relativo trattamento economico a decorrere dalla nomina.

Essi sono destinati ad esercitare le funzioni di magistrato di appello man mano che si verificano vacanze di posti secondo l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria, »

e sopprimere il terzo comma ».

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Sostanzialmente ho già illustrato l'emendamento; desidero soltanto aggiungere qualche parola.

Nel dichiararsi contrario all'emendamento Jodice-Papalia, l'onorevole Ministro ha osservato che si trattava anche di una questione di copertura. Subito dopo, rispondendo, se non erro, al collega Nencioni, si è però dichiarato favorevole all'ordine del giorno Nencioni: il quale, a sua volta, parla di un miglioramento del trattamento economico. Ora, rilevo che con il mio emendamento l'onere sarebbe di gran lunga inferiore a quello derivante dall'emendamento Jodice-Papalia, e certamente non superiore a quello che dovrebbe essere previsto dall'eventuale disegno di legge corrispondente all'ordine del giorno dei senatori Nencioni, Ragno e Franza.

Venendo pertanto a mancare gli argomenti contrari dipendenti dalla mancata copertura, pare a me che il mio emendamento debba essere accolto, in quanto non prevede alcuna retrodatazione, come quella stabilita dal respinto emendamento Jodice-Papalia, limitandosi a dire che il trattamento economico decorrerà dalla nomina. Non vedo quali inconvenienti possano sorgere e perciò insisto su di esso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, ad esprimere l'avviso del Governo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. L'obiezione del Governo è di ordine finanziario, dal momento che la copertura non è prevista.

C H A B O D . Mi permetto di insistere. Vi è una differenza notevolissima se la decorrenza è dalla nomina anziché dal compimento dell'anzianità; non vi è infatti la necessità della copertura.

F R A N Z A . L'ordine del giorno Nencioni è in relazione ad una legge ancora da presentare per la quale è stata assicurata la copertura. Questa è la differenza.

C H A B O D . Comunque io insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Chabod, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R O D A , Segretario:

Art. 11.

(Lavori giudiziari ed altri titoli)

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio Superiore al momento della chiamata fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata, esclusi i mesi di luglio, agosto e settembre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri dei quali sono presi in esame i suoi lavori.

I lavori sono richiesti di ufficio dal Consiglio Superiore e rimessi a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario, o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma 4 dell'articolo 3.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a dieci ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio Superiore che, previ gli accertamenti del caso, stabilisca, sempre mediante sorteggio, altri periodi e richieda tutti i lavori ad essi riferentisi.

I magistrati che nel quinquennio precedente alla chiamata abbiano fatto parte del Consiglio Superiore e siano stati collocati fuori del ruolo organico della Magistratura a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, nonchè i segretari dello stesso Consiglio hanno facoltà di domandare che siano loro richiesti lavori giudiziari di altro periodo anche al di fuori del quinquennio sopraindicato.

I partecipanti agli scrutini hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli diversi dai lavori giudiziari.

(È approvato).

Art. 12.

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio)

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

(È approvato).

Art. 13.

(Criteri di valutazione)

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magistrato e le doti menzionate nell'articolo 3, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico Ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, si deve tenere prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e sul modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si tiene altresì conto dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria e dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate.

Non possono essere ammessi allo scrutinio i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato le loro funzioni negli uffici giudiziari per almeno cinque anni complessivi dopo la nomina ad aggiunto giudiziario.

(È approvato).

Art. 14.

(Classificazione dei promovibili)

I magistrati ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre e menzionando espressamente, quando ne sia il

caso, l'esclusione dell'idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione.

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le funzioni per le quali è stato dichiarato idoneo.

P R E S I D E N T E. I senatori Romano Antonio, Jannuzzi e Riccio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla fine del terzo comma, le parole: « e menzionando espressamente, quando ne sia il caso, l'esclusione dell'idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione ».

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

J A N N U Z Z I. Il penultimo comma dell'articolo 14 è così concepito: « La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre ». Io credo che il comma si possa fermare qui. Aggiungere: « e menzionando espressamente, quando ne sia il caso, l'esclusione dell'idoneità del magistrato all'una o all'altra funzione » in primo luogo significa aggiungere un che di superfluo, perchè dal momento che si è dichiarata l'idoneità ad una funzione, è evidente che vi è l'esclusione dell'idoneità per l'altra funzione. Ma, indipendentemente da questo, far uscire un magistrato da uno scrutinio con una dichiarazione di idoneità parziale va bene, ma farlo uscire con una dichiarazione espressa di idoneità ad una determinata funzione mi pare significhi esporre, in sede di promozione, un magistrato anzichè ad una soddisfazione ad una mortificazione.

Quindi penso che si possano eliminare le parole da me indicate. Non si capisce, ripeto, che cosa significhi questo voler accentuare la idoneità. Essa è già ammessa quando si stabilisce l'idoneità ad una funzione ad esclusione di un'altra.

Ritengo quindi che l'emendamento debba essere accolto dagli onorevoli senatori.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

ROMANO ANTONIO, *relatore*.
La Commissione è favorevole.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Romano Antonio, Jannuzzi e Riccio, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

RODA, *Segretario*:

Art. 15.

(*Rinvio ad altro scrutinio
e dichiarazione di impromovibilità*)

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta.

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità. Se anche nel nuovo scrutinio sono dichiarati impromovibili, il Consiglio Superiore, valutate le circostanze del caso, può deliberare la dispensa dal servizio, fermo il diritto al trattamento di quiescenza e alle indennità eventualmente spettanti.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile e non dispensato non può partecipare ad altri scrutini.

PRESIDENTE. I senatori Romano Antonio, Jannuzzi e Riccio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, al quarto comma, il secondo periodo.

Il senatore Jannuzzi ha facoltà di svolgerlo.

JANNUZZI. Il quarto comma dell'articolo 15 stabilisce: « I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno tre anni dall'avvenuta dichiarazione di impromovibilità ». E l'ultimo comma stabilisce: « Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile e non dispensato non può partecipare ad altri scrutini ». Mi pare sia sufficiente stabilire che, quando il magistrato viene dichiarato impromovibile per due volte, non possa partecipare ad altri scrutini; ma mi sembra eccessivo stabilire che il Consiglio superiore possa deliberare la dispensa dal servizio, specialmente se la dispensa dal servizio è subordinata ad una valutazione delle « circostanze del caso », espressione questa troppo generica per non dar luogo a qualsiasi arbitrio, a qualsiasi apprezzamento non sindacabile, in sede di legittimità e perfino di eccesso di potere. Non si capisce in verità che cosa significhi « valutate le circostanze del caso ». Se ci sono due termini vaghi sono proprio « circostanze » e « caso ». Secondo il testo proposto, un magistrato che è stato dichiarato impromovibile potrebbe essere dispensato dal servizio, con un provvedimento gravissimo, o mantenuto in servizio secondo circostanze non specificate, non apprezzabili giuridicamente o che non possono essere poi soggette a nessun controllo. Un margine così largo al potere del Consiglio superiore della Magistratura non è ammissibile. Chiedo pertanto che sia accolto l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

ROMANO ANTONIO, *relatore*.
Sono d'accordo col senatore Jannuzzi.

P R E S I D E N T E . Invito il Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. È una forma di indulgenza su cui si può convenire.

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Volevo soltanto dire che sono meravigliato dell'atteggiamento della maggioranza. Fino a questo momento avete fatto l'apologia dei magistrati di valore; avete cercato di favorire la carriera dei più saggi in tutti i modi; avete cercato di aumentare le quote degli eccezionali; avete cercato di modificare il disegno di legge a favore di questi eletti della cultura e della preparazione e adesso volete togliere al Consiglio superiore della Magistratura, che per due o tre volte di seguito ha constatato l'incapacità di un cittadino a fare il magistrato, la possibilità di mandarlo in pensione, perchè è questo che si propone con l'emendamento.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Per ragioni di sistematica desidero far presente, tra l'altro, che all'ultimo capoverso andrebbe soppressa la espressione « e non dispensato ».

J A N N U Z Z I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . È giusto. Anche l'ultimo capoverso, per ragioni intuitive, dovrebbe essere emendato nel senso che la dizione dovrebbe essere questa: « Il Magistrato dichiarato per due volte improvabile non può partecipare ad altri scrutini », visto che l'ipotesi della dispensa viene esclusa.

Mi si consenta inoltre di osservare che l'onorevole Papalia non deve avere esatta-

mente inteso lo spirito della mia proposta. Quello che io voglio evitare è che un provvedimento (ci sia una dispensa dal servizio o non ci sia) sia adottato secondo « circostanze del caso » che non sono ben definite. Se si indicasse una norma per tutti, cioè o tutti esclusi o tutti in servizio, bene; ma se si dovesse lasciare al Consiglio superiore della Magistratura, senza nessun criterio discriminatorio, la possibilità di conservare un magistrato in servizio o di dispensarlo dal servizio, senza stabilire in quali casi si debba applicare l'un provvedimento o l'altro, si darebbe un potere troppo largo nelle mani del Consiglio superiore della Magistratura. Una norma del genere non può essere accolta pertanto nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dai senatori Romano Antonio, Jannuzzi e Riccio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 con l'emendamento testè approvato e con la soppressione delle parole « e non dispensato » all'ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

R O D A , *Segretario*:

Art. 16.

(Motivazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

R O D A , *Segretario* :

Art. 17.

(*Revisione dello scrutinio*)

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro di grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della Segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione, il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Ragno, Nencioni, Franza, Barbaro, Moltisanti e Crollalanza. Se ne dia lettura.

R O D A , *Segretario* :

« *Sostituire il terzo comma con il seguente :*

” La revisione è giudicata :

da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, e composta da un Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, che la presiede, e da sei magistrati di Corte di cassazione dei quali due appartenenti al Pubblico ministero. Fanno altresì parte della Commissione, come membri supplenti, due magistrati di Cassazione, di cui uno appartenente al Pubblico ministero. La Commissione è assistita da non più di due magistrati

addetti alla Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di Segretari ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ragno ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R A G N O . Signor Presidente, vorrei precisare che, per un migliore coordinamento, il nostro emendamento va inserito tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 17. Chiederò poi la sostituzione delle parole : « il Consiglio superiore », del terzo comma, con le altre « la Commissione suddetta ».

L'emendamento mira a far sì che il delicato giudizio di revisione della deliberazione della Commissione di scrutinio sia affidato ad una ristretta Commissione composta da magistrati di Cassazione, ma scelta dal Consiglio superiore della Magistratura su proposta del Ministro. Pare a me che vi siano valide ragioni. Prima di tutto perchè la Commissione è tecnicamente più qualificata a poter pronunciare un sereno giudizio di revisione, e in secondo luogo perchè si eviterebbe che la deliberazione presa da una Commissione di magistrati di Cassazione sia eventualmente riveduta dai magistrati di Tribunale che compongono il Consiglio superiore della Magistratura. Se l'inconveniente non è grave per la revisione chiesta dai magistrati di Tribunale, diventa, secondo il mio modo di vedere, assai grave se richiesta dai magistrati di Corte d'appello. Infatti, in questo caso, si dovrebbe applicare, se sarà approvata, la disposizione dell'articolo 26, e quindi si dovrebbe avere anche la discussione orale di fronte al Consiglio superiore della Magistratura. E il giudizio su questa discussione orale dovrebbe anche essere dato da magistrati che sono inferiori di grado a quelli che la sostengono.

Ritengo pertanto che sarebbe assai opportuno inserire questo emendamento per fare in maniera che il giudizio di revisione sia affidato ad un'unica Commissione di magistrati nominata dal Consiglio superiore della Magistratura su proposta del Ministro. In tal

caso al terzo comma le parole: « il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio, eccetera » si dovrebbero sostituire con le altre: « la suddetta Commissione rinnova lo scrutinio eccetera ».

Z O T T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z O T T A . Solo in questo momento prendo conoscenza dell'emendamento e lo trovo molto interessante; desidero pertanto esprimere la mia adesione sostanziale. Per quanto riguarda la forma, non ho potuto leggerlo attentamente, ma, trattandosi di un emendamento presentato dal bravo senatore Ragno, non dubito che la forma risponda anche, nella maniera più perspicua, al concetto che egli ha espresso. Concordo con le ragioni che egli ha indicate. In base al testo del disegno di legge, magistrati aventi funzioni inferiori dovrebbero giudicare magistrati con funzioni superiori. È un capovolgimento illogico. Nel Consiglio superiore della Magistratura vi sono, tra gli altri, quattro magistrati di Tribunale e quattro di Corte di appello. Ora costoro sarebbero investiti, secondo il disegno di legge, di un potere di giudizio in grado di appello, sia nei confronti della Commissione di scrutinio (la quale, ai sensi dell'articolo 45 del decreto presidenziale del 1958, n. 916, è composta dal Procuratore generale di Cassazione e da quattro consiglieri di Cassazione per lo scrutinio per la Corte di appello e dal primo Presidente di Cassazione ed altri eminenti magistrati di Cassazione per lo scrutinio per la Cassazione) sia nei confronti degli scrutinandi, che sono giudici di Tribunale e consiglieri di Corte di appello. Si arriverebbe a quest'assurdità: che i lavori e i titoli dei consiglieri di Corte di appello sarebbero giudicati dai magistrati di Tribunale. Noi dovremmo dunque assistere a questo spettacolo: i magistrati di una certa anzianità e di categoria superiore attenderebbero ansiosi il giudizio dei più giovani sulla loro sorte. Ciò è inconcepibile. Io do pertanto la

mia completa adesione all'emendamento presentato dal senatore Ragno

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Evidentemente l'emendamento risponde più all'ambizioso egoismo dei capi ed alla solidarietà di età che alla interpretazione della legge. Con questo emendamento si toglie al Consiglio superiore della Magistratura la possibilità di esercitare la sua funzione ed i suoi diritti. Qui noi sostituiamo al Consiglio superiore della Magistratura la Corte di cassazione, la quale non solo assume il monopolio della formazione e della direzione delle Commissioni, ma guadagna anche la possibilità di distruggere quello che le altre Commissioni hanno fatto e di modificare, con una composizione precostituita per legge e magari non gradita al Consiglio superiore, quello che è di competenza, e competenza esclusiva, di quel Consiglio. Basta leggere l'emendamento per convincersi che si cerca di esautorare completamente il Consiglio superiore: la revisione è giudicata da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, composta da un Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, da sei magistrati della Corte di cassazione, da due magistrati di Cassazione come membri supplenti, con l'assistenza di due magistrati addetti all'organizzazione giudiziaria del Ministero.

In buona sostanza, il Consiglio superiore, attraverso questo emendamento, è esautorato delle sue funzioni.

Per queste ragioni ritengo che non si debba modificare l'articolo. Dovrà essere il Consiglio superiore della Magistratura, nei modi indicati dall'articolo 13 della legge del 24 maggio 1958, a stabilire come e da chi si debbano rivedere i pronunciati delle Commissioni, per quella tale garanzia che deve esserci per tutti i magistrati in ordine alla obiettività e serenità di questi pronunciati.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Il Gruppo comunista voterà contro l'emendamento Ragno per le ragioni espresse dal senatore Papalia, in quanto non vi è dubbio alcuno che, se l'emendamento fosse approvato, si darebbe un grave colpo al Consiglio superiore della Magistratura.

Ora io non credo che si possa e si voglia, con un emendamento in sede di esame del disegno di legge riguardante il sistema delle promozioni dei magistrati, pregiudicare le funzioni del Consiglio superiore della Magistratura e svuotare la legge 24 maggio 1958, n. 195.

Per queste ragioni il Gruppo comunista voterà contro.

G R A M E G N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . L'emendamento presentato dal senatore Ragno si ispira agli stessi criteri che furono difesi davanti al Senato, e respinti, quando si discusse e si approvò la legge sul Consiglio superiore della Magistratura.

Anche allora furono portate le medesime argomentazioni che questa sera sono state portate dal senatore Zotta, ma il Senato allora ritenne non valide quelle ragioni. Perciò, nella formazione del Consiglio superiore della Magistratura, si ebbe non solo la rappresentanza, abbastanza numerosa, dei magistrati della Corte di cassazione, ma anche la rappresentanza dei magistrati delle Corti d'appello e di Tribunale.

Io però voglio riferirmi a quella che è la norma costituzionale. Se venisse approvato l'emendamento Ragno, sarebbe violato l'articolo 105 della Costituzione, che stabilisce i compiti del Consiglio superiore della Magistratura: cioè le assunzioni, le assegnazioni, eccetera.

Quando si vuol formare una Commissione speciale che dovrebbe giudicare sulla revisione del giudizio dell'idoneità o meno, è evidente che si vuol sottrarre al Consiglio su-

periore della Magistratura materia di sua esclusiva competenza ai sensi della norma costituzionale.

Queste sono le ragioni per le quali noi del Gruppo comunista voteremo contro lo emendamento.

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di discussione generale feci notare, anche se con me non fu d'accordo il senatore Zotta, che vi sono indubbiamente motivi di carattere politico che sospingono l'Unione delle Corti contro questo disegno di legge e feci presente altresì che la Unione delle Corti aveva tentato di interferire nella sua approvazione prima con la relazione in bozze del senatore Romano Antonio e poi con alcuni emendamenti. Ora a me pare che un emendamento come quello sottoposto ora al nostro esame sia la riprova definitiva della verità della mia affermazione.

È chiaro che l'emendamento è eversivo. È assolutamente inconcepibile, infatti, pretendere che il Senato, con una legge che non è costituzionale, possa riformare la Costituzione, come ha dimostrato il senatore Gramegna, e soprattutto che il Senato possa sottrarre all'organo supremo della Magistratura il diritto di rivedere gli scrutini.

Evidentemente l'alta gerarchia della Magistratura intende reinserirsi nel giuoco per avere ancora una volta in mano le chiavi del paradiso. È adunque quest'alta gerarchia della Magistratura che non intende rinunciare alle sue posizioni di privilegio.

Perciò il problema, come ho detto in sede di discussione generale, è tutto qui: stabilire se questa alta gerarchia della Magistratura intenda o meno rinunciare ai privilegi che ha avuto fino a questo momento in materia di progressione. Questo emendamento tenderebbe a reinserirla nel circolo, cioè a viziare tutta la struttura, tutti i principi informatori del disegno di legge proposto dal ministro Gonella. Io ritengo perciò che per primo il Governo dovrebbe

respingere sdegnosamente l'emendamento, come eversivo di tutto il disegno di legge.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, sono veramente sorpreso anche dell'avverbio testè usato dal senatore Jodice, che invitava il Senato a respingere «sdegnosamente» l'emendamento che è stato proposto dai senatori Ragno ed altri. Dichiaro subito che non lo respingerò «sdegnosamente», che anzi voterò a favore per le considerazioni che sono state fatte e per le altre che intendo fare, le quali — credo — potranno eliminare il dubbio dell'anticostituzionalità sollevato dal senatore Gramegna.

Egli ha affermato che la formazione di questa Commissione sarebbe in contrasto con la lettera della Costituzione, e precisamente con l'articolo 105, laddove sono segnati i compiti del Consiglio superiore della Magistratura.

Ma bisogna saper leggere. L'articolo 17 del disegno di legge in esame, al secondo comma, dice: «Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della Magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195».

Quindi, la prima deliberazione è devoluta al Consiglio superiore della Magistratura il quale, previo giudizio di deliberazione, se cioè quella revisione vada fatta o no, vi dà corso o no. Una volta deliberata l'ammissibilità e la possibilità della procedura di revisione, allora il Consiglio superiore provvede alla nomina di una speciale Commissione che, per le ragioni già dette, non può e non deve essere composta da giudici di Tribunale che decidano sulle capacità di un altro giudice più anziano di svolgere funzioni superiori a quelle che essi stessi svolgono.

Ecco la fondatezza della ragion d'essere dell'emendamento, il quale non è affatto in urto con l'articolo 105 della Costituzione,

perchè il Consiglio superiore della Magistratura, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, esplica la sua funzione, cioè quella di ammettere o meno la procedura della revisione.

C A R U S O . Tutto questo non è assolutamente vero!

B A T T A G L I A . Sì, è vero. Infatti, per passare alla revisione, il Consiglio superiore della Magistratura deve deliberare prima se darvi o meno luogo.

C A R U S O . Ripeto che non è vero.

B A T T A G L I A . È una tua opinione soggettiva. E poichè desidero essere indulgente ti lascio pensare che non sia come dico io, perchè tu possa trovare una giustificazione dalla determinazione di respingere l'emendamento.

C H A B O D . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H A B O D . Sia chiaro anzitutto che siamo in tema di promozione in Corte d'appello. Dico questo perchè ho sentito parlare poco fa di inferiori che dovrebbero giudicare i superiori, o, se preferite, di giovani che dovrebbero giudicare gli anziani, e dell'ignominia del fatto che un giudice possa esprimere un giudizio su un superiore. Qui siamo in sede di scrutinio per la promozione in Corte d'appello, i candidati che debbono essere scrutinati sono giudici di Tribunale. (*Interruzione del senatore Ragno*).

In secondo luogo, questi giudici di Tribunale debbono essere, ai sensi dell'articolo 12 che abbiamo già approvato, scrutinati da una Commissione costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e composta da un Presidente di sezione della Corte di cassazione e da sei magistrati di Cassazione.

Ora, se noi, alla Commissione di cui all'articolo 12, sovrapponiamo come giudice

di revisione un'altra Commissione composta di nuovo da un Presidente di sezione della Corte di cassazione e da sei consiglieri di Cassazione, ditemi — lasciando pur stare per ora la Costituzione — chi avrà il coraggio di ricorrere, trattandosi di due Commissioni composte nello stesso identico modo. Come è possibile che un Presidente di sezione della Corte di cassazione giudichi l'operato di un suo collega, che altri consiglieri di Cassazione giudichino l'operato di loro colleghi? È opportuno quindi che il giudizio di revisione sia di competenza diretta del Consiglio superiore, nel quale siedono magistrati eletti i quali esercitano quelle funzioni che sono loro proprie a norma della legge istitutiva del Consiglio superiore stesso, e quindi possono giudicare.

Una Commissione, composta secondo lo emendamento in esame, che funziona da giudice superiore, che cosa può fare? Niente altro che confermare il primo giudizio, e non ci sarà nessuno così temerario da far ricorso ad una Commissione di questo genere, anche se nominata dal Consiglio superiore. Ho sentito, poco fa, dire che il Consiglio superiore non perde nessuno dei suoi diritti e dei suoi poteri, perchè nomina la Commissione. Bel discorso! Sarebbe come dire che io non perdo nessuno dei miei diritti e dei miei poteri di marito se delego uno ad andare a letto con mia moglie, perchè lo delego io!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione.

ROMANO ANTONIO, relatore. La maggioranza della Commissione non è contraria all'emendamento proposto... (*Proteste dalla sinistra*).

GRAMIGNA. È un'incostituzionalità evidente!

PAPALIA. A nome di chi parla?

MAGLIANO. A nome della maggioranza della Commissione.

PAPALIA. Dove sta la maggioranza della Commissione?

JODICE. Siamo noi la Commissione! Chi è Romano? Chi rappresenta? A nome di chi parla? Parli a titolo personale!

PRESIDENTE. La prego, senatore Jodice!

JODICE. No, no, io l'ho detto stamattina che non era compatibile la posizione del senatore Romano con la funzione di relatore, perchè noi non intendiamo identificarci con lui!

FRANZA. La Commissione ha il dovere di esprimere il suo parere su un emendamento: è una prassi consolidata!

PRESIDENTE. Non interrompano! Parli, senatore Romano.

ROMANO ANTONIO, relatore. Il nostro parere è favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Ragno ed altri... (*Clamori dalla sinistra*).

GRAMIGNA. Lei faccia il senatore!

FRANZA. Ed anche lei, avendo riguardo per gli altri ed anche per il relatore!

GRAMIGNA. C'è stata una relazione abrogata; adesso vi si ritorna attraverso gli emendamenti. È uno sconcio che si verifica in questo Senato! (*Proteste dalla destra*).

ROMANO ANTONIO, relatore. Bisogna tener presente l'articolo 12, già approvato, del disegno di legge, dove è detto che « La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine eccetera »; bisogna riportarsi altresì alla legge del 1958, che fissa le modalità dello scrutinio, la formazione della Commissione, lo

sviluppo delle operazioni di scrutinio. Quando, contro il deliberato di questa Commissione, deliberato che viene comunicato anche al magistrato interessato, si ricorre al Consiglio superiore, il Consiglio superiore esamina la opportunità o meno della revisione e quindi è arbitro della situazione, e nomina la nuova Commissione perchè riveda il deliberato della precedente; il Consiglio superiore non si spoglia di nulla: *dominus* della situazione rimane il Consiglio superiore.

In rapporto alla composizione della prima Commissione e dell'organo elettivo, che è il Consiglio superiore, è opportuno che l'organo elettivo, dopo aver valutato l'opportunità o meno della revisione, investa un'altra Commissione perchè riveda l'operato della prima.

C A R U S O . Quali sono le ragioni per cui dovrebbe investire un'altra Commissione?

J O D I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . È manifesto ormai che nella Commissione c'è un grande dissenso, per lo meno su questo emendamento. Io chiedo perciò che l'emendamento stesso sia stralciato e rinviato alla Commissione per un ulteriore esame. Stabiliremo così se il senatore Romano abbia il diritto di parlare a nome della Commissione ed esprimere a nome della stessa un determinato parere.

P R E S I D E N T E . Senatore Jodice, la prego di avanzare la sua proposta in forma più pacata.

J O D I C E . Non so cosa io abbia detto che non sia parlamentare; e chiedo scusa, in ogni caso, se mi è sfuggito qualche termine poco riguardoso. Devo, comunque, precisare che ho inteso dire solo che il senatore Romano non ha assolutamente il diritto di esprimere un parere favorevole all'emendamento a nome di una pretesa maggioranza della Commissione, quando invece è manifesto, per le voci di protesta che si sono levate nell'Aula, che questa maggioranza della

Commissione non è d'accordo con il senatore Romano. In tale situazione io chiedo che la discussione dell'emendamento sia rinviata in Commissione. (*Commenti e interruzioni dal centro. Repliche dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo far presente che l'emendamento presentato dai senatori Ragno, Nencioni ed altri prevede la modifica del terzo comma dell'articolo 17. Ora non si può non collegare il terzo comma con il secondo comma, il quale fa esplicito riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, che lei, senatore Ragno, conosce e che ha già ricordato; tale articolo 13 tra l'altro dice: « Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito sui ricorsi, eccetera ».

Ora io vorrei fare una prima obiezione relativa alla composizione della Commissione a cui si riferisce l'emendamento. I presentatori prevedono che questa Commissione sia presieduta da un Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e composta in un certo modo. È vero che la Commissione deriva l'autorità dal Consiglio superiore, che nomina la Commissione stessa, però essa si trova di fronte (e qui ricordiamo l'articolo 13 della legge 24 marzo 1958) a delle decisioni prese da altra Commissione presieduta dal Procuratore generale della Corte di cassazione, e composta nel modo che è noto. Non so se, per quanto riguarda la formazione della Commissione, vi sia coordinamento tra lo emendamento e ciò che è detto nella norma richiamata dal comma precedente dell'articolo 17. Questa è la mia riserva.

Non vedo nessuna incompatibilità tra lo emendamento e la Costituzione. Però sorge un problema di coordinamento con una legge che, sia ben chiaro, non è legge costituzionale, tanto che non è stata approvata nemmeno in Aula, ma in Commissione. Quindi propongo che, se l'Assemblea ci autorizza, insieme alla Commissione, si esamini se vi è coordinamento tra l'emendamento e l'articolo

13 della legge del 24 marzo 1958, per ciò che riguarda la composizione della Commissione prevista nell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, l'articolo 17 viene accantonato insieme al relativo emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 18

R O D A . *Segretario:*

Art. 18.

(Elenchi di promovibili in esito alle classificazioni. Titoli di preferenza)

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 14 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

- 1) decorati al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra;
- 3) feriti in combattimento;
- 4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
- 5) combattenti;

sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quinto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

P R E S I D E N T E . I senatori Gianquinto, Gramigna, Caruso, Leone, Palermo, Terracini e Capalozza hanno presentato un

emendamento tendente a sopprimere il secondo, terzo e quarto comma di questo articolo.

Il senatore Caruso ha facoltà di svolgerlo.

C A R U S O . Signor Presidente, ho già illustrato l'emendamento nel corso della discussione generale. Io ritengo che voler inserire ulteriori motivi di preferenza per le categorie indicate nell'articolo sarebbe, tra l'altro, contrario alla legge. Si tratta di benefici dei quali i candidati appartenenti a quelle categorie hanno già usufruito al momento della loro immissione in carriera. Ora, mantenendo l'articolo 18 così come è, noi avremmo una categoria di beneficiari i quali hanno goduto di queste preferenze al momento dell'immissione in carriera e ne godranno al momento della promozione a Consigliere d'appello e poi ancora al momento della promozione a Consigliere di cassazione. Ciò non è giusto e non è conforme alle norme contenute nella legge delega. Per le altre carriere i benefici per i decorati, i mutilati, i feriti e i combattenti sono goduti una volta sola, al momento dell'immissione in carriera. Penso pertanto che accogliere l'emendamento sia atto di giustizia e di equità.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Ministro ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

R O M A N O A N T O N I O , *relatore.* Effettivamente nella legge delega è stabilito che la precedenza a favore dei decorati, dei mutilati, dei feriti e dei combattenti si gode semplicemente all'ingresso in carriera; non si può rinnovare ad ogni passo dello sviluppo della carriera. Però l'articolo 18 dice che queste categorie sono promosse « con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati »; quindi è una preferenza come la anzianità, come l'età. Se vi è una parità di classificazione per i voti conseguiti, per l'anzianità di carriera, per l'età, si dà la preferenza al mutilato, al combattente, al decorato. A me pare che l'articolo possa rimanere com'è formulato nel disegno di legge governativo.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Poichè nulla si innova sulle norme vigenti, sono del parere della Commissione.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A Signor Presidente, un argomento ha fatto presa sulla mia coscienza: e cioè che questo privilegio che noi intendiamo doverosamente accordare ai combattenti, ai mutilati, agli invalidi, ai decorati al valore debba essere dato una volta sola. Quindi io dichiaro che sono favorevole al testo dell'articolo 18, ma con l'aggiunta di questa espressione: « I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie: . . . , e se non abbiano mai goduto di alcun privilegio, in relazione all'appartenenza alle dette categorie, sono promossi con precedenza sugli altri »

P R E S I D E N T E . Senatore Battaglia, dovrebbe presentare un emendamento con la firma di otto senatori, poichè la Commissione ha già espresso il suo parere favorevole al testo del Governo.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, già prima io avevo chiesto di parlare, ma probabilmente ella non mi avrà notato. Data l'ora tarda ..

P R E S I D E N T E . Non si può accettare la sua proposta se non è presentata nelle forme volute dal Regolamento.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, faccia come crede; io ho la coscienza a posto per aver fatto il mio dovere.

C A R U S O . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Signor Presidente, desidero pregare la Presidenza ed il Senato di accantonare anche questo articolo, con l'emendamento presentato dal senatore Gianquinto,

e di rinviarne l'esame alla Commissione o alla prossima seduta, in modo che si possa opportunamente formulare l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Battaglia, che io accetto.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, anche l'articolo 18 viene accantonato e rinviato all'esame della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 19.

R O D A , *Segretario* :

Art. 19.

(*Successive partecipazioni a scrutini*)

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 15, nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione e allo svolgimento degli scrutini.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

R O D A , *Segretario* :

Art. 20.

(*Efficacia della classifica -
Rinnovazione dello scrutinio*)

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di martedì prossimo, con l'intesa che nella mattinata dello stesso giorno la 2ª Commissione permanente esaminerà gli articoli e gli emendamenti accantonati.

Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

R O D A . *Segretario* :

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere — in relazione alle dichiarazioni del Ministro, fatte in Senato, nella seduta del 4 ottobre 1960, sul problema elettrotarifario, in occasione della discussione del bilancio del suo Dicastero — se non ritenga indispensabile che:

1) il principio della invarianza degli introiti verificatisi nel 1959, a parità di energia venduta, sia logicamente applicato a tutti i settori di utenza, ma tenendo altresì presente:

a) che una parte degli introiti del 1959 non corrisponde alla norma del blocco dei prezzi sulla base del 1942;

b) che in occasione del continuo incremento dei quantitativi di energia annualmente venduta si deve presumere una conseguente riduzione dei costi unitari;

c) che in relazione ai sensibili ribassi dei prezzi dei combustibili si è ridotto il costo di produzione;

d) la continua contrazione dei costi di installazione delle centrali termoelettriche di elevata potenza, il cui costo unitario è sceso, in quattro, cinque anni, da lire 120.000 a lire 70.000 per kw installato;

2) per lo stesso principio sopracitato sia chiaramente stabilito che, fino all'emanazione del nuovo provvedimento, l'attuale sistema dei sovrapprezzi-contributi della Cassa conguaglio sia disciplinato in modo da escludere qualsiasi aumento degli attuali sovrapprezzi e da contenere la misura dei contributi int-

grativi entro le disponibilità della Cassa conguaglio;

3) gli introiti necessari alla nuova gestione della Cassa conguaglio — adibita esclusivamente a perequare fra le aziende elettriche le conseguenze del nuovo provvedimento — e che pertanto saranno a carico delle stesse aziende, siano stabiliti dopo aver determinato le contribuzioni della Cassa conguaglio alle aziende che ne avranno fatto domanda e siano introitati mediante il prelevamento di un'adeguata percentuale sugli introiti globali delle aziende non ammesse alle suddette contribuzioni di perequazione;

4) la nuova regolamentazione e unificazione tariffaria siano estese a tutte le utenze normali, senza limiti di potenza, con modulazione delle tariffe unificate in funzione dello stadio di consegna, della utilizzazione, delle concentrazioni di potenza, delle stagioni e delle ore nelle quali si effettuano i prelievi da parte degli utenti;

5) i contratti di fornitura a lungo termine, non ancora pervenuti a naturale scadenza, siano regolati mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore;

6) siccome la Cassa conguaglio nell'attuale struttura viene a cessare ogni attività ad essa finora demandata, in quanto i nuovi compiti si limiteranno alle perequazioni tariffarie tra le aziende elettriche, tutte le pendenze della vecchia gestione vengano liquidate, anche in via di stralcio, entro il termine più breve possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1961;

7) le nuove tariffe unificate siano stabilite in correlazione con le tariffe dei Paesi esteri i cui mercati interessano le nostre industrie produttivistiche;

8) il nuovo provvedimento preveda la soluzione delle manchevolezze di controllo verificatesi in passato e che hanno reso inefficienti i provvedimenti precedenti (398).

TARTUFOLI, FLORENA, DE LUCA
Angelo, DI ROCCO, GENCO, D'ALBORA, BARBARO, SCHIAVONE, TIRABASSI, LOMBARI, ZANNINI, SAMEK LODOVICI, CORBELLINI, GUIDONI, ANGELILLI, PELIZZO, GRAVA, ZACCARI, PAGNI.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R O D A , *Segretario:*

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto ad escludere dalla Commissione tecnico-parlamentare e sindacale, incaricata di studiare il progetto di riforma dell'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda telefonica di Stato, i rappresentanti dei gruppi parlamentari comunisti del Senato e della Camera, e per sapere se non ritenga di provvedere ad includere nella Commissione i rappresentanti dei gruppi parlamentari, che occupano il secondo posto in ordine di importanza numerica, nelle due Camere (1045).

SACCHETTI, GAIANI, GOMBI, CERVELLATI, IMPERIALE

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile, per conoscere se siano o meno al corrente di quanto avviene nell'ambito del gruppo Finmare e in modo particolare della società di navigazione Italia, dove da tempo si va svolgendo, da parte della direzione, una pressante azione nei confronti dei lavoratori di ogni categoria e grado intesa ad impedire l'esercizio delle libertà sindacali e ciò in contrasto con le norme costituzionali e della Convenzione internazionale n. 98, ratificata nel 1958 dal Governo italiano.

Tale azione si manifesta oramai apertamente e senza scrupoli negli uffici di terra e sulle navi, mediante l'attivizzazione dei numerosi dirigenti in servizio e la distribuzione di laute gratifiche, con denaro dell'Erario, ai soli appartenenti ad un sedicente sindacato di funzionari, voluto e organizzato dalla direzione stessa della società Italia, con sistemi che mirano ad annientare la personalità

umana del lavoratore nell'azienda, e quindi indegni di un Paese libero e democratico.

L'interrogante chiede un urgente intervento presso l'I.R.I., la Finmare e la direzione della compagnia di navigazione Italia, per far cessare questa situazione (2190).

BARBARESCHI

Al Ministro dei trasporti, con riferimento alla carta di libera circolazione ferroviaria, rilascia ai decorati di medaglia d'oro, dove è apposta la stampigliatura: « L'esenzione non si estende a treni di lusso »,

poichè i decorati di medaglia d'oro viventi sono 119 e molti di essi molto anziani ed ammalati non viaggiano, mentre dei rimanenti rarissimi sono quelli che viaggerebbero su treni di lusso anche se ciò fosse loro concesso,

chiede il perchè della limitazione verso chi è stato insignito del più alto segno del valore.

Se non ritenga di cancellare dalle carte di libera circolazione la stampigliatura (*già interr. or. n. 939*) (2191).

NENCIONI

Al Ministro del tesoro, sulla procedura seguita per l'emanazione dei provvedimenti di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente procedure a favore dei perseguitati politici o razziali, con particolare riguardo al fatto che il Ministero omette di disporre con decreto, e si limita alla notifica della decisione della Commissione speciale: e ciò con gravi conseguenze per le incertezze in ordine alla impugnazione (*già interp. n. 133*) (2192).

CAPALOZZA

Ordine del giorno

per la seduta di sabato 25 febbraio 1961

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica sabato 25 feb-

braio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento della interpellanza:

MAMMUCARI (MINIO). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali sono le cause che inducono le Società esercenti autoservizi nel Lazio — quali Zeppieri, Sartori ed altre — a deliberare aumenti delle tariffe in misura tale da aggravare la già difficile condizione delle decine di migliaia di lavoratori, studenti, piccoli operatori di mercato, piccoli imprenditori, agricoli e artigiani, costretti — per la paurosa carenza di fondi di attività economica e di reddito nella maggior parte delle zone del Lazio — a recarsi ogni giorno a Roma o negli scarsi centri industriali dispersi nelle singole provincie laziali a svolgere la loro attività e da rendere più costoso lo spostamento dei cittadini obbligati a recarsi nei capoluoghi di provincia per lo svolgimento delle pratiche amministrative, assistenziali, previdenziali e da determinare energiche proteste di massa dei viaggiatori, già malcontenti per il disservizio. Se non ravvisi l'opportunità e la necessità di intervenire presso le Società predette allo scopo di vigilare a che non

si proceda oltre sulla strada degli aumenti delle tariffe, ma al contrario — in base alla riduzione dei prezzi dei carburanti e loro derivati e all'aumento del traffico, dovuto anche alla soppressione di essenziali tronchi ferroviari, quali, ad esempio, il tratto Colleferro-Velletri-Cori — si proceda ad una riduzione delle tariffe, che tanto pesantemente incidono sul basso reddito delle locali popolazioni (359).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (1138).

IV. Discussione del disegno di legge:

Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (622-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari